



aea S.p.A. unipersonale

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,

GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEGLI ARTT. 6-7 DEL D.LGS. 231/2001

VERSIONE 1 DEL 5 MAGGIO 2023

INDICE

SEZIONE I – QUADRO NORMATIVO DELLA RESPONSABILITA’ DA REATO DEGLI ENTI	5
1. LINEAMENTI GENERALI DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI	5
2. DESTINATARI DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO	6
3. CONDIZIONI PER LA CONTESTAZIONE ALLA SOCIETA’ DELLA RESPONSABILITA’ PREVISTA DAL D. LGS. N. 231/2001	7
4. LE SANZIONI PREVISTE IN CASO DI RESPONSABILITÀ DA REATO	22
5. L’ESIMENTE DA RESPONSABILITA’ DERIVANTE DALL’ADOZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE EX ART. 6 E 7 DEL D.LGS. 231/2001	25
6. ULTERIORI RIFERIMENTI PER LA COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO IDONEO.....	27
SEZIONE II – L’ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: STRUTTURA, FUNZIONE E SCOPO DEL MODELLO	29
1. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 DI AEA S.P.A. - METODOLOGIA UTILIZZATA E STRUTTURA.....	29
SEZIONE III – AEA SPA ATTIVITA’ SVOLTE E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	33
1. INTRODUZIONE DELL’AZIENDA	33
2. ATTIVITÀ SVOLTE E MATRICE ATTIVITA’-INTERLOCUTORI.....	37
3. CONTESTO SOCIO-ECONOMICO DI RIFERIMENTO	39
4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.....	42
4.1. SISTEMA DELLE PROCURE E DELEGHE.....	43
4.2. FUNZIONIGRAMMA E LINEE DI RIPORTO GERARCHICO	45
4.3. SISTEMA PROCEDURALE.....	46
4.4. SISTEMA INFORMATICO ED INFORMATIVO	48
4.5. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	50
4.6. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	51
SEZIONE IV – IDENTIFICAZIONE DEI REATI RILEVANTI	53
SEZIONE V – RISCHIO-REATO E MAPPATURA DEI PROCESSI: ATTIVITA’ SENSIBILI E PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L’ATTUAZIONE DELLE DECISIONI	93
P.01 PROCESSO GESTIONE AFFARI LEGALI E SOCIETARI.....	96
P.01.1. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROCESSO E DEI RELATIVI SOTTO-PROCESSI	96
P.01.2. REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI E MODALITA’ COMMISSIVE.....	96
P.01.3. PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L’ATTUAZIONE DELLE DECISIONI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEI REATI	97
P.01.5. GAP ANALYSIS ED ACTION PLAN	100
P.01.6. FLUSSI INFORMATIVI QUALIFICATI ALL’ODV	101
P.02 PROCESSO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.....	101
P.02.1. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROCESSO E DEI RELATIVI SOTTO-PROCESSI.....	101

P.02.3. REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI E MODALITA' COMMISSIVE.....	103
P.02.4. PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEI REATI	104
P.02.5. GAP ANALYSIS ED ACTION PLAN	110
P.02.6. FLUSSI INFORMATIVI QUALIFICATI ALL'ODV	114
P.03 PROCESSO GESTIONE SEGRETERIA.....	115
P.05.1. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROCESSO E DEI RELATIVI SOTTO- PROCESSI	115
P.03.2. REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI E MODALITA' COMMISSIVE.....	115
P.03.3. PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEI REATI	116
P.03.5. GAP ANALYSIS ED ACTION PLAN	118
P.05.6. FLUSSI INFORMATIVI QUALIFICATI ALL'ODV	119
P.04.3. REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI E MODALITA' COMMISSIVE.....	119
P.04.3. PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEI REATI	128
P.04.5. GAP ANALYSIS ED ACTION PLAN	132
P.04.6. FLUSSI INFORMATIVI QUALIFICATI ALL'ODV	136
P.05 PROCESSO GESTIONE UTENZE.....	137
P.05.1. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROCESSO E DEI RELATIVI SOTTO- PROCESSI	137
P.05.2. REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI E MODALITA' COMMISSIVE.....	137
P.05.3. PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEI REATI	139
P.05.5. GAP ANALYSIS ED ACTION PLAN	142
P.05.6. FLUSSI INFORMATIVI QUALIFICATI ALL'ODV	143
P.06 PROCESSO GESTIONE FORNITORI E APPROVVIGIONAMENTO.....	144
P.06.1. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROCESSO E DEI RELATIVI SOTTO- PROCESSI	144
P.06.2. REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI E MODALITA' COMMISSIVE.....	144
P.06.3. PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEI REATI	145
P.06.4. GAP ANALYSIS ED ACTION PLAN	149
P.07 PROCESSO GESTIONE GARE.....	150
P.07.1. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROCESSO E DEI RELATIVI SOTTO- PROCESSI	150
P.07.2. REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI E MODALITA' COMMISSIVE.....	164
P.07.3. PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEI REATI	166
P.07. 4. GAP ANALYSIS ED ACTION PLAN	168
P.07.5. FLUSSI INFORMATIVI QUALIFICATI ALL'ODV	171
P.08 GESTIONE E CONTROLLO DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTINFORTUNISTICA E TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO – IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX ART. 30 D.LGS. 81/2008.....	172
P.08.1. REQUISITI DI CUI AI COMMI DA 1 A 4 DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 81/2008 – IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO.....	174
P.08.2. SISTEMA SANZIONATORIO.....	176
P.08.3. FLUSSI INFORMATIVI QUALIFICATI ALL'ODV	176
P.09 GESTIONE AMBIENTALE	177
P.09.1 SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE E ALLINEAMENTO AI REQUISITI DI CUI ALLE LINEE GUIDA FISE-ASSOAMBIENTE	178
P.09.2. FLUSSI INFORMATIVI QUALIFICATI ALL'ODV	180
P.10 GESTIONE DEL RISCHIO TRIBUTARIO	181

P.10.1 MATRICI DI RACCORDO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO TRIBUTARIO CON RIFERIMENTO AI REATI TRIBUTARI DI CUI ALL'ART. 25-QUINQUESDECIS	181
P.10.2 FLUSSI INFORMATIVI QUALIFICATI ALL'ODV	186
P.11.1. GESTIONE INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY.....	187
P.11.2. PROTOCOLLI PER LA PREVENZIONE DEGLI ILLECITI ED ACTION PLAN	195
P.11.3. FLUSSI INFORMATIVI QUALIFICATI ALL'ODV	201
SEZIONE VI - APPARATO DISCIPLINARE E SANZIONATORIO E TUTELA DEL SEGNALANTE (C.D. WISTHLEBLOWING).....	202
6.1. APPARATO DISCIPLINARE E SANZIONATORIO.....	202
6.2. TUTELA DEL SEGNALANTE (C.D. WHISTLEBLOWING) E RELATIVO SISTEMA SANZIONATORIO	204
SEZIONE VII - L'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO: IL REGOLAMENTO	206

SEZIONE I – QUADRO NORMATIVO DELLA RESPONSABILITA' DA REATO DEGLI ENTI

1. LINEAMENTI GENERALI DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI

Il D.lgs. 231/2001 ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano una forma di responsabilità a carico delle persone giuridiche derivante dalla commissione di un reato. Si tratta di una norma che ha avuto un impatto dirompente, mandando in frantumi l'antico tabù, compendiato nel brocardo *societas delinquere non potest*, per il quale solo le persone fisiche potevano essere chiamate a rispondere penalmente. A tale risultato si è giunti anche su impulso di importanti decisioni assunte a livello sovranazionale (c.d. Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 e il secondo Protocollo sulla protezione degli interessi finanziari delle comunità europee, siglato il 26 giugno 1997) e internazionale (Convenzione Ocse sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, sottoscritta a Parigi il 17 dicembre 1997).

Si è così pervenuti all'approvazione, l'8 giugno 2001, del d.lgs. 231/2001, che introduce nell'ordinamento giuridico italiano una peculiare forma di responsabilità "amministrativa" a carico degli enti collettivi per reati tassativamente elencati quali illeciti "presupposto", commessi nel loro *interesse* o a loro *vantaggio*, dai c.d. vertici aziendali o anche da soggetti che si trovano in posizione subordinata.

In un primo momento il legislatore aveva inteso assegnare rilevanza ai soli reati dei pubblici ufficiali contro l'amministrazione; tale scelta, tuttavia, è stata oggetto di un rapido ripensamento e l'elenco dei reati suscettibili di determinare l'insorgere di una

responsabilità anche dell'ente si è man mano allungato e oggi ricomprende centinaia di fattispecie fra loro eterogenee (sul punto v. più diffusamente *infra*, § 3., A.1.)

2. DESTINATARI DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO

Il D.lgs. 231/2001 indica come destinatari “gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica” (art. 1, comma 2).

La disciplina, invece, non si applica “allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale” (art. 1, comma 3).

3. CONDIZIONI PER LA CONTESTAZIONE ALLA SOCIETA' DELLA RESPONSABILITA' PREVISTA DAL D. LGS. N. 231/2001

A. COMMISSIONE DI UN REATO-PRESUPPOSTO: REATI-PRESUPPOSTO E AUTORI DEL REATO

Innanzitutto, occorre la commissione di un reato-presupposto da parte di uno dei seguenti soggetti qualificati:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e che svolgono, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso. Si tratta di soggetti che, in considerazione delle funzioni che svolgono, vengono denominati “apicali”;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali: è prevalente l'orientamento secondo cui va attribuita preferenza anche in questo caso all'aspetto funzionale piuttosto che a quello dell'appartenenza formale del “sottoposto” all'ente: la responsabilità dell'ente sussisterebbe quindi anche nel caso di soggetti “esterni” allo stesso, purché ovviamente siano sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

Il principio di legalità sancito dall'art. 2 del D. lgs. n. 231/2001 postula che l'ente risponde non di qualunque reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, ma soltanto di quelli espressamente enumerati dallo stesso decreto dagli artt. 24-26, costituenti il presupposto della responsabilità amministrativa della persona giuridica.

Il catalogo dei reati presupposto, originariamente costituito da pochi delitti in materia di criminalità economica, è stato progressivamente ampliato sino a ricomprendere una

gamma di tipologie delittuose ampia ed eterogenea, in gran parte estranea all'area del diritto penale dell'economia.

Il nucleo originario dei reati imputabili alla persona giuridica è quello costituito dagli **artt. 24 e 25** del decreto. Si tratta di una serie di delitti dolosi commessi in danno della Pubblica Amministrazione o delle Comunità europee. In particolare, sono incluse sin da principio tra i reati-presupposto le fattispecie di:

- **malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee** (art. 316-*bis* c.p.);
- **indebita percezione di erogazioni pubbliche o comunitarie** (art. 316-*ter* c.p.);
- **corruzione** (artt. 318, 319, 319-*bis*, 319 *ter* comma 1 e 2, 320, 321, 322, 322-*bis* c.p.);
- **concussione** (art. 317 c.p.).

Peraltro, l'art. 25 del D.lgs. 231 del 2001 è stato modificato a seguito dell'emanazione della legge n. 190/2012, recante *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione* (in particolare, con l'art. 77 della c.d. legge anticorruzione il legislatore ha inserito tra i reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti la nuova fattispecie di «**Induzione indebita a dare o promettere utilità**», prevista dall'art. 319 *quater* c.p.) e, di recente, dall'articolo 5 del D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (che ha assegnato rilevanza anche al delitto di «**abuso d'ufficio**» *ex* art. 323 c.p.; **peculato e peculato mediante profitto dell'errore altrui** *ex* art. 314 e 316 c.p.; al delitto di **frode in pubbliche forniture**, *ex* art. 356 c.p.; nonché

al delitto di **frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale**, *ex art. 2, legge 23 dicembre 1986, n. 898*).

Poco dopo l'entrata in vigore del D. lgs. n. 231/2001, sono entrati nel novero dei reati che determinano la responsabilità dell'ente un elenco di **falsi nummari** (introdotti dalla legge 23 novembre 2001 n. 409 e inseriti nell'**art. 25-i** del d.lgs. n. 231), che a ben vedere non risultano nel nostro paese di frequente realizzazione all'interno di imprese che non siano intrinsecamente criminali. Dunque, lungi dal corrispondere ad esigenze di politica criminale concretamente avvertite nel nostro ordinamento, la loro introduzione è stata determinata dalla necessità di adeguamento della normativa italiana alle indicazioni provenienti dalla Comunità europea (Decisione quadro del Consiglio del 29 maggio 2000), giustificate dalla circostanza che in numerosi paesi dell'Unione Europea la fabbricazione delle banconote e delle monete è affidata a società private.

Ben più significativo l'inserimento (*ex art. 3 d.lgs. n. 61/2002*) dei **reati societari** nell'ambito applicativo del decreto 231, precisamente all'**art. 25ter**.

Peraltro, la **Legge 28 dicembre 2005, n. 262**, recante *Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*, ha disposto (con l'art. 39) che le sanzioni pecuniarie previste originariamente dal presente articolo fossero raddoppiate. Si segnala, inoltre, che la recente legge n. 190/2012 ha inserito nel catalogo dei reati-presupposto la **corruzione tra privati**, limitatamente alle ipotesi previste dal **terzo comma dell'art. 2635 c.c.**, ossia nel caso in cui un soggetto apicale o sottoposto, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, corrompa i soggetti apicali o sottoposti di altra società (indicati più precisamente dai primi due commi della medesima norma) perché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli

obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società per cui operano. In tal modo si è limitata la responsabilità solo all'ente del quale è vertice o dipendente il corruttore. Il d.lgs. n. 38/2017, ha inoltre aggiunto, fra i reati presupposto, anche l'istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.).

Con la legge 14 gennaio 2003 n. 7, sulla repressione del finanziamento del terrorismo, sono stati inclusi all'**art. 25quater** i **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (integrati, con la legge n. 153/2016, che colpisce anche le attività di finanziamento al terrorismo) e, mediante la legge 11 agosto 2003, n. 228, all'**art. 25-quinquies** sono stati inseriti i **delitti contro la personalità individuale** (categoria arricchita con l'introduzione, ad opera della legge n. 199/2016, dell'intermediazione illecita e sfruttamento dei lavoratori, c.d. caporalato). In tal modo si è esteso l'ambito applicativo del diritto punitivo degli enti al di fuori della tipica area della criminalità d'impresa, rivolgendosi in primo luogo ad un contesto caratterizzato essenzialmente da "imprese-associazioni criminali".

Più coerente con l'obiettivo originario del D.lgs. n. 231/2001, connesso alla repressione delle più gravi forme di criminalità del profitto, appare l'introduzione, ad opera della legge 18 aprile 2005 n. 62, dell'**art. 25-sexies**, che disciplina i **reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato**, per i quali è prevista, analogamente ai reati societari, l'applicazione della sola sanzione pecuniaria.

Con la legge 9 gennaio 2006 n. 7, è stato poi aggiunto al catalogo dei reati-presupposto l'**art. 25-quater-1** che prevede la responsabilità dell'ente nella cui struttura vengono realizzate **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** sanzionate all'art. 583-*bis* c.p.

Nel medesimo contesto temporale sono state introdotte importanti novità sul fronte del crimine organizzato internazionale: la legge 6 marzo 2006, n. 146 – di esecuzione e ratifica della c.d. Convenzione di Palermo del 15 dicembre 2000 e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale – ha esteso la responsabilità degli enti a una serie di **reati aventi il carattere della transnazionalità** (precisamente, i reati di “Associazione per delinquere”, “Associazione di stampo mafioso”, “Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri”, “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”, reati di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita, reati in materia di immigrazione clandestina, e infine i delitti di cui agli art. 378 c.p. “favoreggiamento personale” e art. 377-*bis* c.p. “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”). A tali figure di reato, la legge n. 186/2014 ha aggiunto il delitto di “autoriciclaggio”.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 146/2006, per *reato transnazionale* si intende quello punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Una ulteriore e rilevante integrazione all'elenco dei reati imputabili alla persona giuridica è stata compiuta dalla legge 3 agosto 2007, n. 123 – recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo per il riassetto e la

riforma della normativa in materia” – che ha introdotto all'**art. 25-septies** i **delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.**

La norma è stata poi ulteriormente modificata, sotto il profilo sanzionatorio, dall'art. 300 del d.lgs. 30 aprile 2008 n. 81, che ha previsto, nelle ipotesi più gravi, l'applicazione di una sanzione pecuniaria non inferiore a mille quote e le sanzioni interdittive, di cui all'art. 9 comma 2 del d.lgs. n. 231/2001, per un periodo non inferiore ai tre mesi e non superiore ad un anno.

Si tratta della prima estensione della responsabilità degli enti a fattispecie colpose, che ha sollevato non pochi dubbi sulla interpretazione in tali ipotesi del criterio di imputazione oggettiva di cui all'art. 5 del decreto n. 231, orientato su responsabilità individuali dolose. Il profilo maggiormente problematico riguarda la compatibilità del requisito dell'“interesse” (che richiede il compimento di un'azione con l'intento di realizzare un'utilità futura per l'ente) con la natura colposa dei reati previsti dall'art. 25-septies.

In seguito, con il d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, in attuazione della direttiva 2005/60/CE, è stato introdotto l'**art. 25-octies** che estende la responsabilità degli enti ai **delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, che fungono da asse di collegamento tra l'economia legale e quella illegale.

La legge 18 marzo 2008 n. 48 ha successivamente previsto l'**art. 24-bis** che include nel catalogo dei reati-presupposto una serie di **fattispecie in tema di criminalità informatica.**

Tra le più significative modifiche dell'ormai amplissimo elenco di illeciti imputabili all'ente si segnala poi l'inserimento dell'art. **24-ter** che ha previsto tra i reati presupposto anche una serie di **delitti di criminalità organizzata** (che inizialmente, ai sensi della legge n. 146/2006, assumevano rilievo ai fini della responsabilità amministrativa prevista dal decreto n. 231 solo se aventi il connotato della transnazionalità). Precisamente, le ipotesi delittuose sono quelle di cui agli artt. 416 c.p., 416 comma 6 c.p., 416-*bis* c.p., 416-*ter* c.p., 630 c.p.; art. 74 d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; art. 407, comma 2, lett. a) numero 5) c.p.p.

Con la legge 23 luglio 2009, n. 99, sono stati altresì inseriti nel Decreto n. 231: l'**art. 25-bis lett. f bis**, che ha incluso i **delitti di contraffazione, alterazione di marchi, brevetti e segni distintivi** (art. 473 c.p.) e di **introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi** (art. 474 c.p.); l'**art. 25 bis-1** avente ad oggetto i **delitti contro l'industria e il commercio**; e l'**art. 25-novies** che fa riferimento ai **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**. Nello stesso art. 25-*novies*, con la legge 3 agosto 2009, n. 116, è stato inserito il reato-presupposto di “**induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**” (di cui all'art. 377-*bis* c.p.) che, con l'art. 2 del D.lgs. n. 121/2011, è oggi contenuto all'autonomo **art. 25-decies**. Peraltro, con la medesima normativa il legislatore ha introdotto, all'**art. 25-undecies** del D. lgs. n. 231/2001, anche taluni **reati ambientali**, in ottemperanza agli obblighi scaturenti dalle direttive 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/CE sull'inquinamento provocato dalle navi. La maggior parte delle fattispecie inserite nel catalogo sono contravvenzioni dolose ma anche colpose. Si ripropongono, pertanto, le perplessità, già segnalate in occasione della

introduzione della responsabilità *ex* D.lgs. n. 231/2001 per i delitti contro la vita e l'incolumità personale commessi con violazione della normativa antinfortunistica, circa la compatibilità del criterio di imputazione dell'interesse dell'ente con la struttura colposa delle disposizioni in parola.

Il decreto legislativo 16 luglio 2012 n. 109, in occasione dell'attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce *norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*, con l'art. 2, ha aggiunto al catalogo dei reati presupposto l'**art. 25-duodecies**, con riferimento all'*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*, previsto dall'articolo 22, comma 12-*bis*, del D. lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e successivi aggiornamenti).

Nel quadro degli interventi di ampliamento del catalogo dei reati presupposto, infine, si è già avuto modo di segnalare la recente legge 6 novembre 2012 n. 190 che, come si è visto, ha inserito nel catalogo dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti sia il delitto di induzione indebita di cui all'art. 319-*quater* c.p. sia quello di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.

La legge n. 167/ 2017, inoltre, ha introdotto un ulteriore articolo, il 25-*terdecies*, che arricchisce il catalogo dei reati presupposto anche dei delitti di razzismo e xenofobia previsti dall'art. 3, comma 3 *bis*, della legge n. 654/1975 ratifica della Convenzione internazionale per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, adesso sostituito, ad opera della legge n. 21/2018, dall'art. 604 *bis* c.p. (propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa).

Particolarmente importante l'intervento del decreto legge n. 24/2019 (conv. con la legge n. 157/2019) ha innestato nel corpo del d.lgs. n. 231/2001 l'**art. 25-**

quinquiesdecies, rubricato Reati Tributari, che arricchisce il catalogo dei reati presupposto anche di taluni delitti tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000. In particolare, la responsabilità amministrativa dell'ente potrà insorgere in caso di dichiarazione fraudolenta (*ex artt. 2 e 3 D.lgs. n. 74/2000*), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (*ex art. 8 D. lgs. n. 74/2000*), occultamento o distruzione di documenti contabili (*ex art. 10 D.lgs. 74/2000*), sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (*ex art. 11 D.lgs. 74/2000*).

Col successivo intervento del d.lgs. 14 luglio 2020 n. 75 (già menzionato *supra* per aver modificato gli artt. 24 e 25), si è inoltre aggiunto nel neo-introdotta art. 25 *quinquiesdecies*, il nuovo comma 1-*bis* che aggiunge al novero dei reati tributari rilevanti le fattispecie di dichiarazione infedele (*ex art. 4 D.lgs. n. 74/2000*), omessa dichiarazione (*ex art. 5 D.lgs. n. 74/2000*), indebita compensazione (*ex art. 10-*quater* n. Lgs. 74/2000*).

Da ultimo, lo stesso d.lgs. n. 75/2020, in ricezione della “direttiva europea (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”, ha ulteriormente aggiunto l'art 25-*sexiesdecies*, che assegna rilievo al delitto di contrabbando (d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).

Con la legge 9 marzo 2022, n. 22 sono state apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel novero dei reati presupposto dell'art.25-*septiedecies* sono stati aggiunti i “Delitti contro il patrimonio culturale”;
- b) nel novero dei reati presupposto dell'art.25-*duodenicies* è stato aggiunto il delitto “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”;

- c) con riferimento all'art. 25-*undecies* del D. Lgs. n. 231/01 sono stati modificati l'art. 733-*bis* c.p. (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) e l'art. 9 comma 1 della legge n.146/2006 (operazioni sotto copertura) relativo ai reati transnazionali.

Con il D. Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156 sono stati modificati:

- a) La rubrica ed il testo dell'art. 322-*bis* contemplato nel reato "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione e abuso d'ufficio" dell'art. 25 D. Lgs. n. 231/01;
- b) L'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 contemplato nel reato "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture" di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 231/01;
- c) L'art. 25-*quinqüesdecies* D. Lgs. n. 231/01 con il nuovo comma 1-*bis* che prevede l'inserimento dell'art. 301 del d.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973 nel reato di "Contrabbando" di cui all'art. 25-*sexiesdecies* del D. Lgs. n. 231/01.

Con D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 sono state apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

- a) Modifica dell'art. 640 c.p. contemplato nel reato di "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture" di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 231/01;

- b) Modifica dell'art. 640-*ter* c.p. contemplato nel reato di “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture” di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 231/01, nel reato di “Reati informatici e di trattamento illecito di dati” *ex art.* 24-*bis* del D. Lgs. n. 231/01 e nel reato dei “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti” *ex art.* 25-*octies.1* del D. Lgs. n. 231/01.

Con il D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19 sono state apportate le ulteriori seguenti modificazioni:

- a) Al testo dell'art. 25-*ter* comma 1 del D. Lgs. n. 231/01;
- b) Al testo dell'art. 25-*ter* del nuovo comma *s-ter* del D. Lgs. n. 231/01 relativo al delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare
- c) Al testo dell'art. 25-*ter* del nuovo reato “False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare”.

Con il decreto legge 10 marzo 2023, n. 20 sono state modificate le fattispecie di reato contemplate nell'art. 25-*duodecies* “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” ed in particolare:

- a) Inserimento dell'art. 12-*bis* del D. Lgs n. 286/1998 “Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina”;
- b) Modifiche all'art. 22 del D. Lgs n. 286/1998 “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”.

Per una ricognizione completa dei reati-presupposto ad oggi previsti dalla normativa si rinvia all'Allegato "I REATI PRESUPPOSTO E LE SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 231/2001"

B. COMMISSIONE (O TENTATIVO) DEL REATO NELL'INTERESSE O VANTAGGIO DELL'ENTE

In secondo luogo, l'ente può essere ritenuto responsabile dell'illecito se il reato è stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.

Se l'interesse manca del tutto perché il soggetto qualificato ha agito per realizzare un interesse esclusivamente proprio o di terzi, l'ente non è responsabile. Al contrario, se un interesse dell'ente - sia pure parziale o marginale - sussisteva, l'illecito dipendente da reato si configura anche se non si è concretizzato alcun vantaggio per l'ente stesso, il quale potrà al più beneficiare di una riduzione della sanzione pecuniaria.

Nella decodificazione di tale criterio di imputazione, l'aspetto attualmente più controverso attiene all'interpretazione dei termini "interesse" e "vantaggio".

Secondo l'impostazione tradizionale, elaborata con riferimento ai delitti dolosi, l'interesse ha un'indole soggettiva. Si riferisce alla sfera volitiva della persona fisica che agisce ed è valutabile al momento della condotta: la persona fisica non deve aver agito contro l'impresa. Se ha commesso il reato nel suo interesse personale, affinché l'ente sia responsabile è necessario che tale interesse sia almeno in parte coincidente con quello dell'impresa (*cf.* anche Cass., V Sez. pen., sent. n. 40380 del 2012).

Per contro, il vantaggio si caratterizza come complesso dei benefici - soprattutto di carattere patrimoniale - tratti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di quest'ultimo (Cass., II Sez. pen., sent. n. 3615 del 2005).

Tuttavia, quando il catalogo dei reati-presupposto è stato esteso per includervi quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*) e, più di recente, i reati ambientali (art. 25 *undecies*), si è posto un problema di compatibilità del criterio dell'interesse o vantaggio con i reati colposi.

La giurisprudenza di merito (Trib. Cagliari, sent. 13 luglio 2011) ha ritenuto che nei reati colposi l'interesse o vantaggio dell'ente andrebbero valutati con riguardo all'intera fattispecie di reato, non già rispetto all'evento dello stesso. Infatti, mentre nei reati-presupposto dolosi l'evento del reato ben può corrispondere all'interesse dell'ente, non può dirsi altrettanto nei reati-presupposto a base colposa, attesa la contro-volontà che caratterizza questi ultimi ai sensi dell'articolo 43 del codice penale.

Si pensi, infatti, ai reati in materia di salute e sicurezza: difficilmente l'evento lesioni o morte del lavoratore può esprimere l'interesse dell'ente o tradursi in un vantaggio per lo stesso.

In questi casi, dunque, l'interesse o vantaggio dovrebbero piuttosto riferirsi alla condotta inosservante delle norme cautelari. Così, l'interesse o vantaggio dell'ente potrebbero ravvisarsi nel risparmio di costi per la sicurezza ovvero nel potenziamento della velocità di esecuzione delle prestazioni o nell'incremento della produttività, sacrificando l'adozione di presidi antinfortunistici.

A partire da queste premesse, alcune pronunce giurisprudenziali hanno ravvisato l'interesse nella «tensione finalistica della condotta illecita dell'autore volta a

beneficiare l'ente stesso, in forza di un giudizio *ex ante*, ossia da riportare al momento della violazione della norma cautelare» (così Trib. Torino, 10 gennaio 2013). Si ritengono imputabili all'ente solo le condotte consapevoli e volontarie finalizzate a favorire l'ente medesimo. Per contro, sarebbero irrilevanti le condotte derivanti dalla semplice imperizia, dalla mera sottovalutazione del rischio o anche dall'imperfetta esecuzione delle misure antinfortunistiche da adottare.

Altra parte della giurisprudenza e della dottrina ha invece inteso anche il criterio dell'interesse in chiave oggettiva, riferendolo alla tendenza obiettiva o esteriormente riconoscibile del reato a realizzare un interesse dell'ente (Trib. Trani, sez. Molfetta, sent. 26 ottobre 2009). Si dovrebbe, dunque, di volta in volta accertare solo se la condotta che ha determinato l'evento del reato sia stata o meno determinata da scelte rientranti oggettivamente nella sfera di interesse dell'ente. Con la conseguenza che in definitiva, rispetto ai reati colposi, il solo criterio davvero idoneo ad individuare un collegamento tra l'agire della persona fisica e la responsabilità dell'ente sarebbe quello del vantaggio, da valutarsi oggettivamente ed *ex post*.

Più di recente la Cassazione ha specificato che «in tema di responsabilità da reato degli enti, in relazione ai reati colposi contro la vita e l'incolumità personale commessi in violazione della normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 25-*septies*, d.lgs. n. 231/2001, i criteri dell'interesse e del vantaggio di cui all'art. 5 del medesimo decreto devono essere intesi nel senso che il primo sussiste in ogni caso in cui la persona fisica penalmente responsabile abbia violato la normativa antinfortunistica con il consapevole intento di ottenere un risparmio di spesa per l'ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento; mentre il

secondo sussiste in ogni caso in cui la persona fisica abbia sistematicamente violato la normativa antinfortunistica, ricavandone, oggettivamente, un qualche vantaggio per l'ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio. L'entità del vantaggio, che non può certo essere irrisoria, è rimessa alla valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente ed adeguatamente apprezzata». (Cass., 23 maggio 2018 – dep. 9 agosto 2018, n. 38363, Consorzio Melinda).

Infine, occorre considerare che la responsabilità dell'ente può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma del tentativo (art. 26, d.lgs. n. 231/2001), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica (art. 56 c.p.). L'Ente tuttavia non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

È importante sottolineare che la responsabilità dell'ente può sussistere anche laddove l'autore dell'illecito abbia concorso nella sua realizzazione con soggetti estranei all'organizzazione dell'ente medesimo.

4. LE SANZIONI PREVISTE IN CASO DI RESPONSABILITÀ DA REATO

L'accertamento della responsabilità prevista dal D.lgs. n. 231/2001 espone l'ente a diverse tipologie di sanzioni.

A. LE SANZIONI PECUNIARIE

La determinazione delle sanzioni pecuniarie irrogabili ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 si fonda su un sistema di quote. Per ciascun illecito, infatti, la legge in astratto determina un numero minimo e massimo di quote, sul modello delle cornici edittali che tradizionalmente caratterizzano il sistema sanzionatorio. L'art. 10 si limita a prevedere che il numero di quote non può mai essere inferiore a cento e superiore a mille e che l'importo delle singole quote può oscillare tra un minimo di circa 258 euro a un massimo di circa 1549 euro.

Sulla base di queste coordinate il giudice, accertata la responsabilità dell'ente, determina la sanzione pecuniaria applicabile nel caso concreto.

La determinazione del numero di quote da parte del giudice è commisurata alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività eventualmente svolta per riparare le conseguenze dell'illecito commesso e per prevenirne altri. L'importo delle singole quote è invece fissato in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, al fine di garantire l'effettività della sanzione.

B. LA CONFISCA DEL PREZZO O DEL PROFITTO DEL REATO

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente prezzo o profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni, o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In via cautelare, può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca.

C. LE SANZIONI INTERDITTIVE

Nei casi previsti dalla legge il giudice penale può applicare le sanzioni interdittive, particolarmente afflittive poiché colpiscono la stessa attività dell'ente.

A tal fine è necessaria anzitutto l'espressa previsione normativa della possibilità di comminare una sanzione interdittiva a seguito della commissione del reato presupposto in concreto realizzato.

Occorre, poi, che il reato dell'apicale abbia procurato all'ente un profitto di rilevante entità, che il reato del sottoposto sia stato determinato o agevolato da gravi carenze organizzative oppure che vi sia stata reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive possono consistere:

- a. nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b. nella sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c. nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d. nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e. nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive possono trovare applicazione anche in fase cautelare.

Peraltro, le sanzioni interdittive non si applicano se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha riparato le conseguenze del reato.

In particolare, a tal fine, occorre che l'ente abbia: *i*) risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia adoperato in tal senso; *ii*) adottato e attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; *iii*) messo a disposizione il profitto conseguito.

D. LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA

Infine, se applica sanzioni interdittive, il giudice può anche disporre la pubblicazione della sentenza di condanna, misura capace di recare un grave impatto sull'immagine dell'ente.

5. L'ESIMENTE DA RESPONSABILITA' DERIVANTE DALL'ADOZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE EX ART. 6 E 7 DEL D.LGS. 231/2001

L'ente, tuttavia, non risponde se ha adottato le misure necessarie ad impedire la commissione di reati del tipo di quello realizzato.

In particolare, se il reato è commesso da soggetti apicali, l'ente non è responsabile se dimostra che:

- ha adottato ma anche efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a impedire reati della specie di quello commesso (art. 6, comma 1, lett. a, decreto n. 231);
- ha istituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il quale abbia effettivamente vigilato sull'osservanza dei modelli;
- il reato è stato commesso per fraudolenta elusione dei modelli da parte del soggetto apicale infedele.

Quando il fatto è realizzato da un soggetto sottoposto, la pubblica accusa deve provare che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte degli apicali. Questi obblighi non possono ritenersi violati se prima della commissione del reato l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7, comma 2).

Tale modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. Dunque l'efficace attuazione del modello richiede: a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono

scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Quanto alle caratteristiche dei modelli di organizzazione e gestione, essi ai sensi dell'art. 6 comma 2 devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le **attività** nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare **la formazione e l'attuazione delle decisioni** dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare **modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere **obblighi di informazione nei confronti dell'organismo** deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Infine, l'art. 6 comma 2-*bis* ha introdotto specifiche norme a tutela del dipendente che segnali la commissione di reati-presupposto o la violazione delle regole previste dal Modello di organizzazione, regolando così il c.d. "Whistleblowing" prevedendo anche la presenza di sistemi di segnalazione.

6. ULTERIORI RIFERIMENTI PER LA COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO IDONEO

Ai requisiti previsti dallo stesso D.lgs. n. 231/2001, si aggiungono fonti di diversa estrazione che hanno delineato le caratteristiche dei MOC e pertanto costituiscono un sicuro punto di riferimento per le attività di costruzione dello specifico Modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare devono essere richiamati:

- (1) **l'art. 30 del D.lgs. n. 81/2008**, il quale introduce una serie di requisiti che vanno ad integrare quelli di cui agli artt. 6 e 7 del D. lgs. n. 231/2001 per le parti del Modello specificamente finalizzati alla prevenzione dei reati in materia di antinfortunistica e igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, il comma 5 dell'art. 30 contiene il richiamo alle norme tecniche in materia di Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro, particolarmente rilevanti per la società che è dotata di un SGSL secondo lo standard ISO 45001, certificato da ente esterno.
- (2) **Le Linee Guida delle associazioni di categoria**, cui l'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 assegna uno specifico valore normativo quando siano state approvate dal Ministero della Giustizia. In particolare sono state prese come riferimento generale le Linee Guida di Confindustria, alle quali sono state affiancate le Linee Guida FISE – Assoambiente in relazione alla prevenzione dei reati ambientali.
- (3) **La giurisprudenza rilevante** in materia, la quale, oltre a dettagliare i requisiti di cui sopra, è intervenuta a precisare i requisiti dell'interesse e vantaggio

nonché gli elementi di cui tenere conto nella valutazione del rischio ed in particolare la storia dell'ente e l'analisi del contesto socio-economico di riferimento.

(4) **Con specifico riferimento alla prevenzione degli illeciti di cui all'art.**

416bis, la giurisprudenza e la prassi disponibili relativamente al sistema delle misure di prevenzione di cui al D.lgs. n. 159/2011, c.d. "Codice Antimafia".

A tal proposito va evidenziato che con la legge n. 161/2017 il legislatore ha apportato importanti modifiche al c.d. Codice Antimafia (d.lgs. 159/2011).

SEZIONE II – L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: STRUTTURA, FUNZIONE E SCOPO DEL MODELLO

1. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 DI AEA S.P.A. - METODOLOGIA UTILIZZATA E STRUTTURA

Il MODELLO 231 di aea S.p.A. è di conseguenza così strutturato:

- l'analisi e la mappatura del rischio-reato secondo una prospettiva multidimensionale:
 - (1) prospettiva lato-reato (inquadramento dei reati presupposto secondo la specifica rilevanza per la Società)
 - (2) prospettiva lato-attività sensibile (identificazione delle attività sensibili con riferimento agli specifici reati presupposto rilevanti).


Tale analisi e mappatura, seppur riscontrabile in due differenti “output” nella Sezione IV (mappatura lato-reato) e nella Sezione V (mappatura lato-attività sensibile), deve essere intesa come un processo unitario in cui le due prospettive si presentano interconnesse e inscindibili:

- dalla prospettiva di cui al precedente punto (2) derivano i principi ed i requisiti organizzativi di ogni attività sensibile identificata, con particolare riferimento a processi decisionali, tipologia di controlli e flussi qualificati. Si prevedono inoltre norme specifiche per eventuali soggetti esterni coinvolti nelle attività di efficace attuazione del MODELLO 231;

- Protocolli/procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni con riferimento alla prevenzione degli illeciti nelle attività sensibili, anche tramite il riferimento alle procedure esistenti: tali protocolli e procedure sono caratterizzati dalla compresenza di “regole” da seguire e “misure di sicurezza” atte a prevenire l’elusione fraudolenta delle regole stesse
- Sistema sanzionatorio
- Regolamento dell’Organismo di Vigilanza.


I principi ispiratori e regolatori del MODELLO 231 trovano inoltre evidenza pubblica nel Codice Etico e di comportamento.

La metodologia utilizzata per lo sviluppo di quanto sopra descritto prevede la creazione di un vero e proprio sistema di **risk management** con la previsione dei seguenti passaggi.



Nello specifico, ad ogni tipologia di reato e di attività sensibile è associato un livello di rischio derivante dall'analisi e progressiva raffinazione sulla base:

- dell'attività svolta;
- del contesto di riferimento (interno ed esterno anche tramite richiami alla casistica esistente);
- del potenziale interesse o vantaggio dell'ente.



Una volta assegnato il livello di rischio, si procede alla c.d. “gap analysis”, finalizzata ad evidenziare il sistema di controllo vigente e le azioni di miglioramento da introdurre al fine di raggiungere un adeguato livello di prevenzione.

Quanto al sistema dei controlli, costituiscono, con uguale rilevanza, componenti dello stesso:

- A. Il sistema di controlli incrociati tramite segregazione di funzioni, come previsto dalle procedure esistenti o da specifici protocolli riportati nel Modello 231;
- B. La presenza di flussi informativi qualificati, anche preventivi, nei confronti dell'Organismo di vigilanza e controllo (per flussi qualificati si intendono flussi informativi a contenuto determinato e specificamente previsti dalle procedure)

- C. La validazione dei processi decisionali o operativi da parte di soggetti esterni all'uopo specificamente incaricati e dotati di specifiche competenze attinenti al contenuto dell'operazione di volta in volta rilevante.

SEZIONE III – AEA SPA ATTIVITA' SVOLTE E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Punto di partenza per la costruzione del Modello 231 è l'identificazione delle attività svolte al fine di evidenziarne i relativi rischi.

1. INTRODUZIONE DELL'AZIENDA


1.1 *La storia di AEA S.P.A. unipersonale*

Anagrafica societaria

Denominazione	A E A SOCIETA' PER AZIONI
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Situazione impresa	ATTIVA
Data costituzione	24/06/2003
Data inizio attività	28/12/2012
Numero Rea / registrata il	RM1523803, iscritta il 07/09/2018 Numero Rea di Provenienza RI/57444
Codice LEI	815600344749B18C3861 (Data scadenza: 16/04/2023)
Capitale sociale Deliberato	600.000
Capitale sociale Sottoscritto	600.000
Capitale sociale Versato	600.000
Codice fiscale	00950990572
Partita IVA	00950990572
Codice ATECO	37
Codice Nace	37
Codice Rae	920
Codice Sae	476
Impresa appartenente al gruppo	CONS. INDUST. DEL LAZIO nel ruolo di Controllata
Nome Capogruppo	CONS. INDUST. DEL LAZIO

L'aea S.p.A. unipersonale è stata costituita il 24 giugno 2003 e presenta un capitale sociale di € 600.000,00 interamente versato e posseduto dal Consorzio Industriale del Lazio come risulta dalla figura (cfr. figura 1).

Figura 1



Il socio unico **Consorzio Industriale del Lazio** è nato dalla fusione dei cinque enti industriali presenti sul territorio regionale (Asi Frosinone, Cosilam, Consorzio Roma-Latina, Consorzio di Rieti e Consorzio del Sud Pontino) e che oggi assurge ad organismo intermedio di gestione delle risorse regionali, comunitarie e del Recovery Fund. Il predetto Consorzio Industriale del Lazio, in particolare, è un **ente pubblico economico** incaricato di promuovere, per conto della Regione Lazio, lo sviluppo delle attività industriali e artigianali del commercio, del terziario e dei servizi fra le quali **sono comprese le attività nel settore del servizio idrico e del settore dei rifiuti civili e industriali**. Nell'ambito dell'attuazione di tali obiettivi, il Consorzio Industriale del Lazio è **subentrato sia nei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo ai richiamati cinque soggetti industriali**, sia nelle quote di partecipazione degli enti già soci degli stessi; di talché lo stesso oggi risulta partecipato, tra l'altro, da numerosi enti pubblici (es. Camere di Commercio territoriali, comuni e province dei territori interessati, università, etc) oltreché degli istituti di credito e delle organizzazioni delle categorie produttive operanti nel territorio regionale.

La società aea S.p.A. unipersonale ha per oggetto esclusivo la produzione di servizi di interesse generale e/o l'autoproduzione di beni e servizi strumentali agli enti partecipanti e, segnatamente: a) la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la gestione di impianti di captazione e trattamento e distribuzione delle acque civili, industriali e primarie; b) la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di impianti di depurazione di acque reflue condottate e non condottate nonché di impianti di rigenerazione delle acque e del trattamento dei rifiuti urbani ed industriali e dei fanghi biologici, chimici e di origine industriale e civile ed ogni altra attività risultante dalla visura camerale. In particolare la società in esame gestisce il ciclo delle acque (acquedotti, fognature e depurazione) nei territori di pertinenza del Consorzio ASI di Frosinone; invece per il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale (Co.S.I.La.M.) la società gestisce impianti di depurazione e stazioni di sollevamento. Presso l'impianto di depurazione, sito in Rieti, loc. Camposaino, già di proprietà del Consorzio Industriale di Rieti, la società svolge le attività di trattamento dei reflui liquidi non condottati”.

La Società aea S.p.A. unipersonale è dotata di un sistema di conduzione aziendale integrato qualità ambiente e sicurezza certificato ISO 9001- ISO 14001- ISO 45001 ed ha definito la propria vision, missioni e politica aziendale integrata. Inoltre, la società è iscritta all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

1.2 Le aree di mercato di riferimento di AEA S.P.A. unipersonale

La società aea S.p.a. unipersonale opera nel campo della gestione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, nonché, in termini più generali, nel campo della gestione dei servizi pubblici economici ed in quello del trattamento di reflui liquidi non condottati e di essiccamento dei fanghi di depurazione.

Le attività sono svolte per oltre l'80% per conto del socio unico e sono state affidate sulla base delle normative e dei criteri del "in house providing".

Sulle predette attività il socio unico effettua il "controllo analogo e congiunto", mediante il citato comitato nominato dal socio unico stesso in conformità con le previsioni dello statuto sociale e dell'apposito regolamento.

1.3 La struttura societaria ed organizzativa di aea S.p.A. Unipersonale

La Società in esame è amministrata da un Amministratore Unico ed è dotata dei seguenti organi:

- 1) Collegio Sindacale;
- 2) Revisore Legale dei conti
- 3) Comitato di controllo analogo e congiunto;
- 4) Organismo di vigilanza.

Il modello organizzativo dell'azienda è sempre stato identificabile con una struttura divisionale piatta caratterizzata da:

- un vertice strategico, diretta espressione della proprietà, che svolge le funzioni di indirizzo e supervisione;
- due direzioni, amministrativa e tecnica, che riportano direttamente all'organo amministrativo;
- una linea intermedia di Responsabili che dipendono direttamente dalle rispettive direzioni (amministrativa e tecnica) e la cui funzione fondamentale è quella di costituire il collegamento tra le citate direzioni e le unità operative facendo in modo che il personale recepisca le linee direttive del vertice e riportando viceversa alla Direzione le dinamiche e le esigenze del personale dipendente;

- *le unità operative* che racchiudono al suo interno la produttiva dell'azienda, organizzata secondo una logica a matrice tra aree geografiche e linee di prodotto.

2. ATTIVITÀ SVOLTE E MATRICE ATTIVITA'-INTERLOCUTORI

L'attività della aea S.p.A. unipersonale si estrinseca in due settori produttivi:

- a) depurazione acque reflue industriali;
- b) servizi ambientali.

Dalla descrizione sopra riportata è possibile sintetizzare le attività svolte in una MATRICE ATTIVITA' SVOLTE/INTERLOCUTORI:

ATTIVITA' SVOLTE	INTERLOCUTORI E STATUS GIURIDICO
<p>1. Depurazione acque reflue industriali</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Clienti pubblici: <ul style="list-style-type: none"> ○ Comuni, Province, Città Metropolitane, Aziende Municipalizzate; • Clienti privati • Soggetti privati diversi dai Clienti <ul style="list-style-type: none"> ○ Fornitori di materiali, mezzi; ○ Fornitori di servizi/subappaltatori • Autorità pubbliche di vigilanza <ul style="list-style-type: none"> ○ ANAC ○ Garante Privacy ○ AGCM

ATTIVITA' SVOLTE	INTERLOCUTORI E STATUS GIURIDICO
<p>2. Servizi ambientali</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Clienti pubblici <ul style="list-style-type: none"> ○ Comuni, Province, Aziende Municipalizzate • Clienti privati • Soggetti privati differenti da Clienti <ul style="list-style-type: none"> ○ Fornitori di mano d'opera, mezzi e macchinari; • Enti obbligatori a gestione privatistica <ul style="list-style-type: none"> ○ Consorzi di filiera • Autorità pubbliche di vigilanza <ul style="list-style-type: none"> ○ ANAC ○ Garante Privacy ○ ARERA ○ AGCM
<p>Altri interlocutori trasversali ai tutti i settori produttivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enti pubblici e privati che rilasciano certificazioni/autorizzazioni; • Forze dell'ordine; • Ispettorato Nazionale del Lavoro • Azienda Sanitaria Locale • Agenzia Regionale per l'Ambiente • Autorità Giudiziaria • Organismo di Vigilanza 	

ATTIVITA' SVOLTE	INTERLOCUTORI E STATUS GIURIDICO
<ul style="list-style-type: none">• Revisore contabile	

3. CONTESTO SOCIO-ECONOMICO DI RIFERIMENTO

Il mercato della depurazione delle acque e quello dei **Servizi Ambientali** presentano delle caratteristiche differenti sotto diversi punti di vista, non ultimo quello della dimensione competitiva.

L'area di business dei Servizi Ambientali si caratterizza dalla compresenza sia di gruppi di aziende di grandissime dimensioni che, per il tramite delle proprie controllate ed affiliate, riescono a coprire completamente la catena del valore (Gruppo Hera, Gruppo A2A, ecc.), sia aziende o cooperative di piccole dimensioni che riescono a svolgere i servizi ad elevata intensità di manodopera con un livello contenuto di costi. Nella parte centrale del contesto competitivo si collocano, inoltre, tutte le altre società o consorzi di medie dimensioni che coprono alcune parti della catena del valore cercando da un lato, di ottimizzare l'efficienza dell'impiego delle risorse nei segmenti dei servizi di igiene urbana e/o delle bonifiche, dall'altro di massimizzare gli investimenti nell'ambito delle attività impiantistiche che presentano un maggior valore aggiunto.

Le specifiche caratteristiche della produzione possono rilevarsi problematiche per più ordini di ragioni. Come l'analisi dei dati giudiziari da qualche anno sviluppata dalla Direzione Nazionale Antimafia dimostra, «tra la consumazione dei reati in materia ambientale e la criminalità organizzata di tipo mafioso esista un'interazione, alcune volte manifesta, ed altre dissimulata. E ciò in quanto la consumazione di quei reati, soprattutto quando siano di ampia diffusività e rilevanza, comporta l'utilizzazione del territorio in maniera illecita, circostanza che, specialmente in determinate aree del

Paese, può essere garantita solo da quel tipo di organizzazioni» (cfr. *Ministero dell'interno - Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere*, Linee guida recanti: Primi indirizzi per i controlli antimafia di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6. Delibera CCASGO 15 dicembre 2014 n.14A10134 in GU Serie Generale n.3 del 05-01-2015). Allo stesso modo, può considerarsi un dato ormai giudiziariamente acquisito la circostanza che «l'ingerenza delle mafie nell'attività di smaltimento dei rifiuti si avvalga del condizionamento delle Amministrazioni locali, che assicurano alle ditte contigue ai clan gli appalti per la raccolta e il trattamento dei rifiuti, la cui esecuzione avviene con modalità illecite, così da ottimizzare i guadagni a scapito della tutela del territorio e della salute pubblica. Tale connivenza con soggetti inseriti negli apparati politico-amministrativi locali risulta così imprescindibile e funzionale agli interessi criminali. Tale ingerenza criminale nel settore dei rifiuti assume particolare significato in occasione dell'esecuzione di importanti interventi pubblici, aventi un vasto impatto sia dal punto di vista economico che territoriale e, quindi, sociale. In presenza di tali evenienze, l'attività di prevenzione svolge un ruolo fondamentale, potendosi incidere su tali fenomeni in maniera più marcata di quanto possano farlo gli stessi procedimenti penali» (ivi).

Non bisogna peraltro commettere l'errore di considerare gli interessi delle mafie circoscritti solo a specifiche aree del Paese o allo smaltimento dei soli rifiuti pericolosi. La Direzione Investigativa Antimafia ha infatti messo in luce che tali interessi riguardano ogni passaggio della filiera (produzione – assegnazione dei servizi – raccolta – trasporto – eventuale stoccaggio – trattamento – smaltimento), sono disseminati a macchia di leopardo sull'intero territorio nazionale e riguardano tutte le categorie di

rifiuti, compresi gli inerti e i rifiuti urbani (cfr. *Relazione del Ministero dell'interno al Parlamento sull'attività svolta e i risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia. Gennaio – Giugno 2019*, con particolare riferimento al “Focus” *Mafia e rifiuti*, pp. 580 ss.).

4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Aea S.p.A. possiede un sistema di gestione integrato aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015 (qualità); UNI EN ISO 14001:2015 (ambiente); UNI EN ISO 45001:2018 (sicurezza – ex BS OHSAS 18001:2007), il cui campo di applicazione comprende tutte le attività aziendali (sia in ambito ambientale che del trattamento delle acque).

Attraverso l'identificazione dei diversi processi aziendali e delle loro interazioni, nonché attraverso l'individuazione delle diverse aree di rischio e di opportunità connesse alla qualità del servizio offerto, alla salvaguardia dell'ambiente ed alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, il sistema procedurale aziendale provvede quindi a definire i criteri e i metodi capaci di assicurare un'efficace operatività e controllo dei processi stessi, provvedendo al tempo stesso al reperimento e conservazione dei flussi informativi e documentali necessari al monitoraggio e miglioramento continuo del sistema nel suo complesso.

Visto quanto sopra e poiché il Modello *ex* D. Lgs. n. 231/2001 è parte fondamentale del modo di intendere l'articolazione organizzativa ed il controllo dei processi, la Società deve avvalersi di un sistema dei controlli e di una organizzazione adeguati e proporzionati rispetto alle attività svolte, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo amministrativo e finanziario e a tale sistema il Modello 231 dovrà fare principalmente riferimento.

In particolare, costituiscono componenti del sistema dei controlli:

- Sistema delle procure e deleghe
- Funzionigramma e linee di riporto gerarchico

- Sistema informatico ed informativo
- Sistema procedurale
- Formazione e comunicazione

Nel seguito sono riportati per ogni componente i principi generali che ne devono orientare il funzionamento, anche ai fini dell'identificazione delle azioni di miglioramento.

4.1. SISTEMA DELLE PROCURE E DELEGHE

Al fine di realizzare efficacemente il principio di separazione dei compiti, in forza del quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo, si rende opportuno che il vertice aziendale deleghi formalmente alcune attività ed i relativi poteri di intervento, mantenendo compiti di controllo, più o meno incisivi ed ampi, in relazione alla materia delegata ed alla qualifica/livello dei delegati. I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati presupposto i sensi del D.lgs. n. 231/2001, sono:

- tutti coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto dell'azienda devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- le deleghe sono coerenti con la posizione nell'organigramma e con le responsabilità attribuite e sono costantemente aggiornate per adeguarle ai mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega definisce in modo specifico: i poteri del delegato; il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente; i poteri gestionali assegnati, coerenti con gli obiettivi aziendali.

Per “**delega**” si intende lo strumento organizzativo aziendale che consente di attribuire ad un soggetto diverso dal destinatario istituzionale della norma penale, gli obblighi e le responsabilità dalla norma individuate come spettanti originariamente al delegante. I criteri di attribuzione della delega di funzioni sono espressione di parametri mutuati dalla giurisprudenza e codificati esclusivamente in materia di sicurezza sul lavoro dal Testo Unico (art. 16 D. Lgs. n. 81/2008), secondo i quali:

- a) la delega risulta da atto scritto recante data certa;
- b) il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) la delega attribuisce al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) il delegato deve essere provvisto dell'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto;
- f) alla delega va data adeguata e tempestiva pubblicità.

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante, in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Per “**procura**” si intende l'atto giuridico, rivolto ai terzi, con cui un soggetto (detto rappresentato) conferisce il potere di compiere atti giuridici in suo nome e nel suo interesse ad un altro soggetto (detto rappresentante); gli effetti di questi atti giuridici saranno direttamente imputati al rappresentato stesso.

I criteri di assegnazione delle procure sono i seguenti:

- a) le procure generali vengono conferite soltanto ai titolari di quelle funzioni aziendali che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza dell'azienda;
- b) le procure speciali – che riguardano il compimento di specifici atti – descrivono i poteri di gestione conferiti, l'estensione dei poteri di rappresentanza ed i limiti del potere di firma e/o di spesa.

Le procure conferite si estinguono con il compimento, da parte del procuratore, degli atti per cui era stata conferita la procura, con la morte del procuratore o del rappresentato, con la revoca da parte del rappresentato, con la rinuncia da parte del procuratore o con il fallimento del rappresentato. Tutti i poteri attribuiti mediante procura dovranno essere conformi all'organigramma aziendale e dovrà essere sempre possibile ricostruire anche *ex post* il processo decisionale che ha portato all'attribuzione di una determinata procura.

In aea S.p.A. unipersonale è presente un Sistema di deleghe così articolato:

- Delega di funzione al Direttore Amministrativo;
- Delega di funzione al Direttore tecnico - IPPC;
- Delega di funzione al RSPP;

4.2. FUNZIONIGRAMMA E LINEE DI RIPORTO GERARCHICO

La struttura organizzativa della Società aea S.p.A. unipersonale consente di individuare e distribuire su vari livelli, ruoli e responsabilità dei soggetti aziendali, configurando una struttura divisionale così caratterizzata:

- un vertice strategico, diretta espressione della proprietà, che svolge le funzioni di indirizzo e supervisione;

- due direzioni, amministrativa e tecnica, che riportano direttamente all'organo amministrativo;
- una linea intermedia di Responsabili che dipendono direttamente dalle rispettive direzioni (amministrativa e tecnica) e la cui funzione fondamentale è quella di costituire il collegamento tra le citate direzioni e le unità operative facendo in modo che il personale recepisca le linee direttive del vertice e riportando viceversa alla Direzione le dinamiche e le esigenze del personale dipendente;
- le unità operative che racchiudono al suo interno la produttiva dell'azienda, organizzata secondo una logica a matrice tra aree geografiche e linee di prodotto.

Alla luce di quanto appena descritto si rimanda ai documenti allegati al presente Modello per la rappresentazione grafica della struttura organizzativa (**Organigramma aziendale**) e per l'individuazione dei compiti e delle responsabilità attribuite alle figure che operano ai vari livelli all'interno della Società (**Mansionario**).

4.3. SISTEMA PROCEDURALE

Il sistema procedurale è volto a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali prevedendo efficaci presidi di controllo che definiscano in modo chiaro i ruoli, i poteri, i compiti e le responsabilità delle funzioni aziendali interessate al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle stesse.

Per assicurare il corretto funzionamento dei processi aziendali è necessario rispettare i seguenti principi generali:

- **Segregazione delle funzioni**, al fine di garantire una separazione, all'interno del medesimo processo aziendale, tra i soggetti che autorizzano, eseguono e controllano una determinata operazione/attività, affinché un intero processo aziendale non sia gestito da un unico soggetto e a nessuno vengano pertanto attribuiti poteri illimitati nella suddetta gestione;
- **Tracciabilità delle azioni**, al fine di assicurare l'attendibilità, verificabilità e coerenza delle stesse attraverso un supporto documentale/informatico che permetta la ricostruzione in qualsiasi momento del processo decisionale alla base delle operazioni poste in essere;
- Un adeguato livello di formalizzazione, diffusione e comunicazione delle regole stesse.

Pertanto, la Società aea S.p.A. unipersonale si è dotata di un sistema procedurale che risponde ai principi precedentemente menzionati, integrando specifici protocolli di attuazione e formazione delle decisioni con il più ampio Sistema di Gestione Integrato cui è già in possesso.

In particolare, la Società è dotata delle seguenti certificazioni:

- UNI EN ISO 9001:2015 (Qualità)
- UNI EN ISO 14001:2015 (Ambiente)
- UNI ISO 45001:2018 (Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).

Sono parte integrante del sistema procedurale di aea S.p.A. unipersonale le procedure e le istruzioni operative incluse nel Sistema di Gestione Integrato di cui sopra, nonché tutte le comunicazioni interne aziendali, i manuali operativi e la matrice del corpo procedurale esterna sviluppata ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 per la prevenzione dei reati presupposto (si rimanda alla Sezione V del presente Modello).

Sarà opportuno valutare e verificare che le procedure aziendali e/o le prassi operative siano periodicamente aggiornate e tengano costantemente in considerazione le variazioni o novità intervenute nei processi aziendali e nel sistema organizzativo.

Ciò si riflette anche nella necessità di adeguamento del presente modello di organizzazione ogni qual volta intervengano cambiamenti di natura rilevante.

Il corpo procedurale così strutturato contribuisce all'attivazione di un sistema dei controlli su tre livelli:

- I. un *1° livello di controllo*, che definisce e gestisce i controlli cosiddetti di linea, insiti nei processi operativi, e i relativi rischi. È svolto generalmente dalle risorse interne della struttura, anche in autocontrollo da parte dell'operatore;
- II. un *2° livello di controllo*, svolto da strutture tecniche aziendali competenti in materia e indipendenti da quelle del 1° livello, nonché dal settore di lavoro sottoposto a verifica. Tale monitoraggio presidia il processo di gestione e controllo dei rischi legati all'operatività del sistema, garantendone la coerenza rispetto agli obiettivi aziendali;
- III. un *3° livello di controllo*, sul disegno e sul funzionamento del complessivo Sistema procedurale, accompagnato da piani di miglioramento definiti in accordo con il Management. Tale controllo vede in particolare il coinvolgimento del RQSA, dell'Internal Audit e dell'Organismo di Vigilanza *ex* D.lgs. n. 231/2001.

4.4. SISTEMA INFORMATICO ED INFORMATIVO

L'articolazione organizzativa ed il sistema procedurale sopra descritti devono trovare riscontro in un sistema informatico in grado di garantire l'identificazione di chi svolge determinate attività e, dove necessario, la segregazione delle funzioni aziendali.

Il sistema informatico pertanto dovrà essere strutturato in modo coerente rispetto ai contenuti del Modello 231 e dei relativi Protocolli per l'efficace attuazione.

Il sistema informativo di aea S.p.A. unipersonale è ad oggi gestito, tramite l'apposita funzione aziendale dedicata, da una pluralità di software rilasciati da fornitori esterni in materia di contabilità, personale e di protocollazione. Inoltre, in materia di sistema ambientale, la società è dotata del software denominato "winvaste" per la gestione dei formulari e l'elaborazione del c.d. MUD nonché il software per la gestione della c.d. bollettazione; entrambi i software sono parimenti rilasciati da fornitori esterni.

In tema di hardware e connettività, il sistema è caratterizzato da un'infrastruttura di sedi interconnesse su un unico anello di rete in cui risiede anche un Data Center, che permette alle postazioni di lavoro di accedere, visualizzare o modificare tutti i file presenti sui server aziendali e/o utilizzare gli applicativi necessari alla gestione dei processi interni.

La sicurezza dell'infrastruttura è affidata a un triplo sistema di sicurezza (a livello di provider, di server e di singola postazione), inoltre il Data Center è stato progettato in modo tale da garantire la business continuity in caso di incidente ed è inoltre stato strutturato un sistema di backup asincrono che garantisce una perdita massima di informazioni (RPO) di massimo 24 ore.

In termini di accessi e sistemi di autenticazione:

- ogni postazione è assegnata ad un utente specifico ma, grazie al sistema di Active Directory, ogni utente ha la possibilità di accedere con le proprie credenziali personali ad ogni postazione dell'azienda; lo stesso sistema di autenticazione centralizzato consente l'accesso, con relativa profilazione, a una

serie di applicativi, oltre a visualizzare sui server aziendali i percorsi di cartelle a cui l'utente è stato abilitato da parte del personale IT;

- Sono identificati i soggetti dotati delle credenziali di amministratore (a) per tutti i personal computer ed i sistemi della società, (b) su singoli applicativi, in quest'ultimo caso di norma attribuite ai Responsabili delle funzioni aziendali che gestiscono l'applicativo (es. Uff. Contabilità e Bilancio per il sistema informativo contabile), i quali gestiscono la profilazione degli utenti standard.

4.5. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

L'art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto dispone che i modelli devono prevedere *“modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati”*.

La disposizione trova la sua *ratio* nella constatazione che la maggior parte dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001 possono essere realizzati tramite le risorse finanziarie delle Società (per esempio la costituzione di fondi extra-contabili per la realizzazione di atti di corruzione).

Le Linee Guida Confindustria, inoltre, raccomandano l'adozione di meccanismi di procedimentalizzazione delle decisioni che, rendendo documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, impediscano la gestione impropria delle risorse finanziarie dell'ente.

Il sistema di gestione delle risorse finanziarie deve comunque assicurare la separazione e l'indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa il loro impiego. Tutte le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impiego di risorse finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate,

con mezzi manuali e informatici, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile; il relativo processo decisionale deve essere verificabile.

La gestione delle risorse finanziarie assume ulteriore valore ai fini della prevenzione dei reati in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro e va intesa in questo caso come corretto ed effettivo impegno delle risorse da investire per il raggiungimento ed il mantenimento di adeguati standard di prevenzione.

Il Modello 231 prevede modalità di attribuzione, utilizzo, monitoraggio e rendicontazione di tali budget di spesa.

Pertanto, al fine di assicurare la corretta gestione delle risorse finanziarie, aea S.p.A. unipersonale ha provveduto a regolamentare il Processo Finanziario (**PROCESSO FINANZIARIO**) prevedendo specifiche attività organizzative, nonché misure da adottare.

4.6. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

A supporto delle regole e delle misure di sicurezza previste dal Modello *ex* D. Lgs n. 231, devono essere previsti specifici interventi volti ad innalzare il livello di consapevolezza di tutti i soggetti riferibili alla società o con i quali essa viene in contatto.

In particolare:

- Apposita sezione del sito internet, comprensiva dei riferimenti dell'Organismo di Vigilanza per eventuali segnalazioni;
- Comunicazione ai committenti ed ai fornitori di copia del Codice Etico e della vigenza del Modello 231;
- Piani formativi specifici concordati con l'Organismo di Vigilanza e preferibilmente alla presenza dello stesso.

SEZIONE IV – IDENTIFICAZIONE DEI REATI RILEVANTI

Alla luce dell'analisi di contesto e delle attività svolte di cui alla Sezione III, è possibile identificare come rilevanti le seguenti categorie di reato, per ognuna delle quali vengono evidenziate le potenziali modalità commissive.

ART. 24 D.LGS. 231/2001 - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE

Commette il reato di **Malversazione a danno dello Stato** (art. 316 - bis c.p.) **chiunque estraneo alla pubblica amministrazione** (l'estraneità alla p.a. va intesa in senso ampio, nel senso che oltre a coloro che non sono inseriti nell'apparato organizzativo della p.a., riguarda anche coloro che, pur legati da un vincolo di subordinazione, non partecipano alla procedura di controllo delle erogazioni), avendo ottenuto somme di denaro, intese quali sovvenzioni, finanziamenti o contributi, ricevuti dallo Stato o da altri enti pubblici o dall'Unione europea, destinate a favorire iniziative per la realizzazione o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, **le impieghi per scopi diversi da quelli per cui sono stati ottenuti** (per l'integrazione del reato è sufficiente che **anche solo una parte** delle attribuzioni ricevute sia stata impiegata per scopi diversi da quelli previsti e non rileva che l'attività programmata sia stata comunque svolta).

Natura residuale ha invece il reato di **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** (art. 316-*ter* c.p.). Si tratta di un delitto che può essere commesso da **chiunque** e si configura allorquando, mediante l'utilizzo o la **presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi** ovvero mediante **l'omissione** di informazioni dovute, si ottengano, pur senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea.

In questa fattispecie, diversamente da quanto accade nel reato di Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316-*bis* c.p.), non ha alcuna rilevanza l'uso che viene fatto delle erogazioni, perfezionandosi il reato con il solo ottenimento degli indebiti finanziamenti.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga concesso a seguito dell'utilizzazione di documenti falsi o tacendo informazioni rilevanti.

La **Truffa in danno dello Stato (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.)** è un'ipotesi di reato che si configura nel momento in cui si ottiene un ingiusto profitto attraverso la realizzazione di un comportamento fraudolento consistente in artifici e raggiri tali da indurre altri in errore e da arrecare **un danno (di tipo patrimoniale) allo Stato o un altro ente pubblico**.

L'errore deve essere una diretta conseguenza degli artifici e raggiri e si configura allorché la vittima percepisca come vera una situazione in realtà inesistente (es.: far apparire come realizzata un'opera inesistente o incompleta al termine delle scadenze intermedie; presentazione di certificati falsi o riferibili ad altro; computo di spese mai effettuate; fatturazioni relative a beni o servizi non riferibili all'azienda; nel simulare

l'esistenza di beni per ottenere una fidejussione; manomissione di bolle d'accompagnamento).

Si configura invece il reato di **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis)** allorché i comportamenti di cui all' art. 640 c.p. (v. *supra*) sono volti ad ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati, o altre erogazioni dello stesso tipo “comunque denominate” concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

La **Frode informatica** (art. 640 *ter* c.p.) può essere commessa da **chiunque** e si configura nel caso in cui **alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento** di un sistema informatico o telematico o **manipolando i dati** in esso contenuti o ad esso pertinenti, si ottenga un ingiusto profitto in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico. L'alterazione fraudolenta del sistema può consistere tanto in un intervento rivolto alla componente meccanica dell'elaboratore, quanto in un intervento volto a modificare il software.

Ad esempio, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si alteri il funzionamento di un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di modificare i dati connessi al versamento dei contributi previdenziali.

La **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)** è un reato consistente nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali derivanti da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. Si distingue dal reato di **Truffa a danno dello stato o di altro ente pubblico** perché non è necessaria la presenza di artifici o raggiri

DATI OGGETTO DI VALUTAZIONE

Operando nell'ambito di attività di pubblico interesse l'azienda potrebbe richiedere/beneficiare di erogazioni pubbliche, sulla base di presupposti non veritieri o false dichiarazioni o alterando i registri informatici della Pubblica Amministrazione per far risultare esistenti delle condizioni che comportano l'erogazione dei finanziamenti stessi, nonché destinando le risorse pubbliche ottenute per scopi diversi da quelli per i quali sono state erogate.

POSSIBILI MODALITÀ COMMISSIVE

In funzione di quanto sopra spiegato, le fattispecie di reato potrebbero così concretizzarsi:

- Utilizzo di fondi pubblici destinati all'acquisto di beni diversi rispetto a quanto previsto dal bando pubblico (es. fondi per acquisto DPI destinati ad altre attività);
- Indebita percezione di finanziamenti erogati dallo Stato, mediante la presentazione e l'utilizzo di una falsa dichiarazione liberatoria inerente ad una pretesa compensazione di crediti;
- Predisposizione di falsa documentazione in merito all'attestazione dei requisiti necessari per la partecipazione a procedure di gara, ottenendo un'aggiudicazione indebita;
- Alterazione del funzionamento di un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di modificare i dati connessi al versamento dei contributi previdenziali;
- Utilizzo di personale quantitativamente e qualitativamente inferiore rispetto a quello previsto da capitolato.

ART. 24 BIS - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Il reato di **Falsità di documenti informatici (art. 491-bis c.p.)** riguarda sia la falsità, c.d. materiale, che la falsità ideologica di un documento informatico pubblico e privato avente efficacia probatoria. Nel caso di falsità materiale si fa riferimento all'ipotesi di un documento contraffatto nell'indicazione del mittente o nella firma stessa, o ancora all'ipotesi di alterazione del contenuto dopo la sua formazione; l'ipotesi di falsità ideologica attiene, invece, alla non veridicità delle dichiarazioni contenute nel documento stesso.

Il reato di **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)** può essere commesso da **chiunque** abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Il reato di **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.)** può essere commesso da chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Il reato di **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.)** può essere commesso da **chiunque** fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa. È

ugualmente ricompresa all'interno dell'area di tipicità del reato la condotta di chi riveli mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni.

Il reato di **Installazione di apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** (Art. 617-*quinquies* c.p.) può essere commesso da chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Il reato di **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi telematici** (art. 635-*bis* c.p.) consiste nella condotta di chiunque distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Il delitto di **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** (Art. 635-*ter.* c.p.) può essere commesso da chiunque e consiste nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti.

Il reato di **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** (art. 635-*quater* c.p.) può essere commesso da chiunque e consiste nel fatto di distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o nell'ostacolarne gravemente il funzionamento.

Il **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** (Art. 635-*quinquies* c.p.) si verifica quando il fatto di cui all'articolo 635-*quater* è diretto a

distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

DATI OGGETTO DI VALUTAZIONE

Le attività di aea S.p.A. unipersonale vengono svolte prevalentemente per mezzo dell'utilizzo di piattaforme digitali e software specifici, motivo per cui è importante attenzionare questa categoria di reato.

POSSIBILI MODALITÀ COMMISSIVE

La società aea S.p.A. unipersonale nell'espletamento delle proprie attività potrebbe:

- Alterare informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi aziendali allo scopo di eliminare dati considerati “sensibili” in vista di una possibile attività ispettiva;
- Accedere abusivamente ad un sistema informatico di un'azienda concorrente al fine di acquisire informazioni sui clienti e sulle strategie commerciali;
- Detenere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici dell'amministrazione giudiziaria o finanziaria al fine di acquisire informazioni riservate su procedimenti penali/amministrativi che coinvolgano l'azienda;
- Procurarsi un virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico aziendale in modo da distruggere documenti “sensibili” in relazione ad un procedimento penale a carico della società;
- Intercettazione fraudolenta di comunicazioni di enti concorrenti nella partecipazione a gare di appalto o di fornitura svolte su base elettronica (e-marketplace) per conoscere l'entità dell'offerta del concorrente;
- Un dipendente si introduce fraudolentemente presso la sede di una potenziale controparte commerciale al fine di installare apparecchiature idonee

all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti in relazione ad una futura negoziazione;

- Eliminazione/alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della società.

ART. 24-TER D.LGS. 231/2001 – IL CRIMINE ASSOCIATO E ORGANIZZATO IN FORMA MAFIOSA

Il reato di **Associazione per delinquere** (art. 416 c.p.) consiste nella condotta di tre o più persone che si associano al fine di commettere delitti.

La condotta può realizzarsi attraverso:

- la promozione e la organizzazione dell'associazione;
- la mera partecipazione.

Va distinta dal mero concorso di persone nei reati commessi (che in ogni caso può comportare responsabilità della Società ai sensi del D.lgs. n. 231/2001) in quanto, secondo la giurisprudenza:

- l'accordo associativo deve riguardare la commissione di una serie indeterminata di reati;
- il vincolo associativo deve essere tendenzialmente permanente;
- deve esistere una ancorché rudimentale struttura organizzativa idonea a perseguire gli scopi dell'associazione;
- deve esserci la consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare al programma comune.

È ancora controverso in giurisprudenza se in materia di associazione per delinquere possano assumere rilevanza in via indiretta anche reati non previsti come presupposto da parte del decreto. Con specifico riferimento ai reati in materia tributaria, tale evenienza è generalmente ammessa.

L'associazione mafiosa (art. 416 *bis*) si caratterizza per l'utilizzo, da parte degli associati, della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà dei propri interlocutori che ne deriva per:

- commettere delitti;
- per acquisire, in modo diretto o indiretto, la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici;
- per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri;
- per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o per procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

È anche possibile che si configuri un **concorso esterno** (artt. 416 *bis* e 110 c.p.) nell'associazione mafiosa se l'*extraneus* pur non facendo parte dell'associazione fornisca un contributo, anche:

- occasionale;
- concreto;
- specifico;
- consapevole

dotato di una **effettiva rilevanza causale** ai fini

- della conservazione o
- del rafforzamento

dell'associazione (o di un ramo di essa).

Le forme di concorso nel reato associativo possono essere le più diverse. A mero titolo esemplificativo, può consistere nell'assunzione di lavoratori legati o "intermediati" dalle associazioni criminali; nel selezionare i fornitori secondo il desiderio dell'associazione; nella erogazione di denaro, sotto qualsiasi forma, in favore dell'associazione o di soggetti da questa indicati; nell'offrire ricovero per persone o cose presso le proprie strutture.

DATI OGGETTO DI VALUTAZIONE

L'azienda opera in contesti territoriali e in settori produttivi oggetto del tradizionale interesse della criminalità organizzata e particolarmente esposti a tentativi di infiltrazione.

POSSIBILI MODALITÀ COMMISSIVE

Aea S.p.A. unipersonale nei diversi territori in cui si trova ad operare, è esposta al rischio di trovarsi coinvolta in rapporti di contiguità o agevolazione nei confronti di associazioni mafiose, ad esempio:

- assumendo personale direttamente o indirettamente indicato dalle associazioni criminali o comunque ad esse riconducibile;
- assicurando condizioni commerciali di favore a enti o individui direttamente o indirettamente riconducibili a gruppi criminali;
- rivolgendosi a individui o enti riconducibili alla criminalità organizzata al fine di rafforzare la propria posizione nel mercato;
- avvalendosi di individui o enti riconducibili alla criminalità organizzata per la riscossione dei propri crediti;

- offrendo ricovero a mezzi o persone riconducibili ad associazioni di stampo mafioso;
- costringendo i propri dipendenti a procurare voti nei confronti di determinati soggetti con cui sono stati stretti accordi illeciti;
- rivolgendosi alle associazioni camorristiche per ottenere protezione nei cantieri.

ART. 25 D.LGS. 231/2001 – I REATI DI CORRUZIONE

I reati di **corruzione** consistono nella dazione o nella promessa di:

- denaro o
- altra utilità (il concetto di altra utilità è molto elastico e può riguardare qualsiasi entità idonea a soddisfare bisogni umani. Oltre agli ormai comunemente riconosciuti strumenti quali l'affidamento di consulenze o forniture, la messa a disposizione di asset aziendali, l'assunzione di personale, le sponsorizzazioni e le donazioni, sono stati ad esempio ricompresi nel concetto di "altra utilità" anche il ritorno di immagine per ottenere consensi elettorali ovvero prestazioni di natura sessuale)

a tali categorie di soggetti:

- pubblico ufficiale o
- incaricato di pubblico servizio

da parte di un soggetto estraneo alla pubblica amministrazione.

In particolare, lo scambio fra il pubblico ufficiale e il privato può avere ad oggetto:

- un atto **contrario ai doveri di ufficio** (art. 319 c.p.). Può costituire un atto contrario ai doveri d'ufficio il ritardo o l'omissione nell'adozione di un provvedimento (ad esempio per consentire la partecipazione ad un bando di

gara). Quando gli atti hanno ad oggetto la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene o il pagamento o il rimborso di tributi, la pena è aggravata (art 319 *bis* c.p.)

- riguardare semplicemente **l'esercizio della funzione** (art. 318 c.p.). In questi casi viene punita la c.d. “messa a disposizione” del funzionario che per compiere atti comunque dovuti accetta o riceve la promessa di denaro o varie forme di regalie (ad esempio una autorizzazione dovuta viene data in via prioritaria in danno di soggetti in attesa di provvedimenti simili).
- costituisce inoltre una ipotesi specifica di corruzione quella commessa per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo (art. 319 *ter* c.p.).
- la dazione o la promessa di denaro sono altresì punite quando sono in qualche modo sollecitate (“indotte”) dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio (art. 319 *quater* c.p.)

Occorre rilevare, inoltre, che il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione - ricezione dell'utilità.

Commette invece **traffico di influenze illecite** (art. 346 *bis* c.p.) colui che – esterno alla p.a. – **sfrutti** o **vanti** relazioni **esistenti** o **asserite** con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, per farsi indebitamente **dare** o **promettere**, a sé o ad altri, **denaro** o **altra utilità**, come **prezzo della propria mediazione** illecita verso il funzionario pubblico, **ovvero per remunerarlo** in relazione all'esercizio delle sue funzioni, o in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

L'**abuso d'ufficio** (art. 323 c.p.) è un delitto proprio dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio e consiste alternativamente

- nella violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità
- nell'omessa astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti

in vista della produzione,

- di un vantaggio patrimoniale per sé o per altri
- di un danno ingiusto ad altri.

DATI OGGETTO DI VALUTAZIONE

Nello svolgimento delle sue attività, aea S.p.A. unipersonale può entrare in contatto con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio in diversi frangenti:

- per il rilascio di permessi, autorizzazioni, concessioni o certificazioni;
- partecipando a gare pubbliche;
- nell'affrontare controlli o ispezioni.

POSSIBILI MODALITÀ COMMISSIVE

Potrebbe ad esempio accadere che, nell'interesse o a vantaggio di aea S.p.A. unipersonale, si offra denaro a funzionari pubblici per condizionare l'esito di una gara. Ovvero, che aea S.p.A. unipersonale faccia ricorso a sponsorizzazioni nei confronti di enti in qualche modo legati a politici locali per assicurarsene la disponibilità. È altresì possibile che si offrano utilità di vario genere (denaro, regalie, viaggi, contatti) agli ispettori del lavoro o alla Guardia di Finanza per ottenere in cambio la reticenza

rispetto a irregolarità riscontrate nella vita aziendale (o per essere avvertiti per tempo della loro ispezione).

Con riferimento al traffico di influenze è invece possibile che un esponente di aea S.p.A. unipersonale mostri di possedere solide relazioni con questo o quell'esponente politico o dirigente e si offra come mediatore, ottenendo in cambio la promessa di partecipare, direttamente o indirettamente, a lavori pubblici.

ART. 25-BIS.1 D.LGS. 231/2001 – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Commette il reato di **Turbata libertà dell'industria o del commercio** (art. 513 c.p.) chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Commette il reato di **Illecita concorrenza con violenza o minaccia** (art. 513-bis c.p.) chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia.

DATI OGGETTO DI VALUTAZIONE

aea S.p.A. unipersonale operando anche nel settore degli appalti pubblici (come soggetto passivo e come soggetto attivo) si ritrova continuamente a confronto con imprese concorrenti che operano nel medesimo settore per l'aggiudicazione di gare d'appalto, nonché ad avere rapporti con aziende private che vengono coinvolte nella stipulazione contratti di subappalto. Proprio in relazione a quanto detto i reati presupposti della categoria dei Delitti contro l'industria e il commercio risultano essere rilevanti per aea S.p.A. unipersonale.

POSSIBILI MODALITA' COMMISSIVE

In concreto, aea S.p.A. unipersonale potrebbe porre in essere atti di violenza o adoperare mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di imprese concorrenti; oppure potrebbero costituirsi degli accordi collusivi tra più imprese finalizzate all'aggiudicazione di gare di appalto ai danni di altri concorrenti che vengono scoraggiati dal presentare offerte competitive, in base alla forza di intimidazione che l'impresa esercita.

ART. 25-TER D.LGS. 231/2001 – REATI SOCIETARI

Il reato di **false comunicazioni sociali** (art. 2621 c.c.) è un reato proprio che può, quindi, essere commesso solo da alcuni soggetti qualificati:

- **amministratori**
- **direttori generali**
- **sindaci e liquidatori** di una società

Si configura quando questi soggetti

- espongono – nei **bilanci**, nelle **relazioni** o in altre **comunicazioni sociali previste dalla legge**, dirette ai **soci** ed al **pubblico** – **fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni** (c.d. falso in bilancio “comunicativo”) (forma **attiva**);
- ovvero **omettono, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari, informazioni, la cui comunicazione è obbligatoria**, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene e quando la condotta in discorso è da essi tenuta con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto (forma **omissiva**).

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Va precisato che si tratta di un reato di pericolo e pertanto si perfeziona con la semplice condotta idonea a trarre in inganno i soci e il pubblico descritta nella previsione normativa.

Con riferimento al reato di false comunicazioni sociali, la legge n. 69/2015 ha introdotto una riduzione della misura sanzionatoria quando si tratti di **Fatti di lieve entità** (art. 2621 *bis* c.c.), tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, ovvero allorquando i fatti stessi riguardino società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Commettono invece il reato di **Impedito controllo** (art. 2625 c.c.) gli **amministratori** che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali.

Si configura il reato di **Indebita restituzione dei conferimenti** (art. 2626 c.c.) allorquando gli **amministratori**, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, **restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci, ovvero li liberano dall'obbligo di eseguirli.**

Il reato di **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve** (art. 2627 c.c.) si configura nei casi in cui gli amministratori ripartiscono utili o acconti sugli utili **non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva**, ovvero che **ripartiscono riserve**, anche non costituite con utili, **che non possono per legge essere distribuite**

(Il reato si estingue nei casi in cui, prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, gli utili vengano restituiti o le riserve ricostituite).

Il reato di **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** (art. 2628 c.c.) si configura in capo agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, **acquistano** o **sottoscrivono** azioni o quote sociali, **cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge**. Il reato si configura anche in quei casi in cui gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistino o sottoscrivano azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge (anche in questo caso, se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato si estingue).

Compiono il reato di **operazioni in pregiudizio dei creditori** (art. 2629 cc.) Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori medesimi.

Il reato di **formazione fittizia di capitale** (art. 2632 c.c.) può essere compiuto da **amministratori** e i **soci conferenti** che, anche in parte, **formano** od **aumentano fittiziamente** il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

La **corruzione fra privati** (art. 2635 c.c.) può essere commessa, anche per interposta persona, da persone che nell'ambito di società o enti privati rivestono la posizione di

- Amministratori
- direttori generali
- dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari
- sindaci e liquidatori

Il reato si configura quando questi soggetti **sollecitano o ricevono**, per sé o per altri, **denaro o altra utilità** non dovuti, **o ne accettano la promessa**, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Insorge responsabilità penale per lo stesso reato anche nei confronti chi offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone sopra indicate. L'art. 2635 bis c.c. (**istigazione alla corruzione fra privati**) prevede inoltre che sia punito, seppur in maniera minore, colui che offre o promette denaro o altra utilità qualora l'offerta o la promessa non sia accettata (**ai fini dell'art. 25 ter, d.lgs. 231/2001, rileva solo queste ultime ipotesi riguardanti il corruttore**).

Commette il reato di **aggiotaggio** (art. 2637 c.c.) **chiunque diffonde notizie false**, ovvero pone in essere **operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo** di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Possono commettere il **reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza** (art. 2638 c.c.) gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Il reato può configurarsi anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

DATI OGGETTO DI VALUTAZIONE

Aea S.p.A. unipersonale in qualità di S.p.A. potrebbe essere coinvolta nella commissione dei reati presupposto sopra descritti, in particolare i soggetti maggiormente esposti sono gli amministratori, i direttori generali, sindaci, ossia tutti quei soggetti che si occupano della gestione societaria. Da attenzionare è in particolare il reato di **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)** che potrebbe concretizzarsi nel momento in cui i medesimi soggetti di cui sopra sollecitano o ricevano per sé o per altri denaro o utilità non dovuti o ne accettino la promessa al fine di compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti alla loro funzione al fine di conseguire un vantaggio ingiusto. Ciò potrebbe avere luogo in differenti casi come: conclusione di

contratti, aggiudicazione di una gara, gestione dei rapporti con i fornitori, assunzione del personale, rapporti con banche, rapporti con creditori, nonché vendita di beni aziendali.

POSSIBILI MODALITA' COMMISSIVE

In concreto aea S.p.A. unipersonale potrebbe commettere il reato di **False comunicazioni sociali** mediante l'esposizione nel bilancio e nelle altre comunicazioni sociali di fatti materiali o della valutazione degli stessi non rispondente al vero, specie se in assenza di applicazione/riferimento a standard contabili riconosciuti; gli amministratori potrebbero ostacolare il controllo di soci o altri organi mediante occultamento di documenti o altri raggiri (**Impedito controllo**). Potrebbe essere effettuata anche simulatamente la restituzione di conferimenti ai soci, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale (**Indebita restituzione di conferimenti**). Si potrebbe procedere alla formazione o aumento fittizio del capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura superiore all'ammontare del capitale sociale (**Formazione fittizia del capitale sociale**).

Per quanto riguarda i reati di **Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati**, questi potrebbero concretizzarsi nel caso in cui amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori sollecitino o ricevano per sé o per altri denaro o altra utilità non dovuti o ne accettino la promessa al fine di compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti alla loro funzione, con il fine ultimo di conseguire un vantaggio ingiusto.

ART. 25-QUINQUIES D.LGS. 231/2001 – IL REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 603-BIS C.P.)

Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.) può essere integrato da due diversi tipi di condotte:

- a) l'attività consistente nel reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori (è commessa dal **mediatore**, il c.d. “caporale”)
- b) l'impiego di manodopera, anche a prescindere da una mediazione illecita, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno (è commessa dal **datore**)

Le **condizioni di sfruttamento** del lavoratore possono consistere in:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato (nella prassi accade spesso che il lavoratore sia obbligato a restituire al datore di lavoro parte di quanto ricevuto);
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro (non deve trattarsi di un singolo episodio o di una singola infrazione, ancorché grave, ma di una sistematica violazione);
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Perché si configuri il reato **non è necessario** che i comportamenti tipici vengano realizzati mediante violenza o minaccia, evenienza che costituisce semplicemente una aggravante.

DATI OGGETTO DI VALUTAZIONE

Aea S.p.A. unipersonale si avvale, nello svolgimento della propria attività produttiva, anche di manodopera a bassa specializzazione e che pertanto è dotata di uno scarso potere contrattuale.

POSSIBILI MODALITÀ COMMISSIVE

Potrebbe, ad esempio, accadere che aea S.p.A. unipersonale, per fronteggiare alcune commesse più impegnative o comunque per garantire l'erogazione dei servizi di competenza, assuma – direttamente o attraverso l'interposizione di figure esterne (es. società di somministrazione) – lavoratori non regolarizzati, stranieri e poco consapevoli dei propri diritti, a cui vengono imposti ritmi estenuanti e retribuzioni irrisorie; ovvero potrebbe verificarsi che per il raggiungimento dell'obiettivo produttivo si neghi ai lavoratori la possibilità di fruire del riposo, delle ferie o dei permessi o che si imponga lavoro straordinario oltremisura e senza remunerarlo adeguatamente.

Inoltre, è anche possibile che venga imposta la restituzione di una parte dello stipendio, sotto forma di restituzioni di somme approntate dall'azienda.

ART. 25-DUODECIES D.LGS. 231/2001 – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Il reato di **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 22, comma 12-*bis*, D. Lgs. n. 286/1998) sanziona il **datore di lavoro** che occupa alle proprie dipendenze **lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno**, ovvero il

cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, qualora:

- I lavoratori occupati siano in numero superiore a tre; oppure
- I lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa; oppure
- I lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* del codice penale (ossia l'aver esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

DATI OGGETTO DI VALUTAZIONE

Operando in settori merceologici che richiedono manodopera da impiegare, aea S.p.A. unipersonale potrebbe inserire risorse provenienti da paesi per cui è richiesto il possesso del permesso di soggiorno, pertanto sono da attenzionare i documenti richiesti all'assunzione delle risorse, la loro archiviazione e la verifica delle relative scadenze.

POSSIBILI MODALITÀ COMMISSIVE

A titolo esemplificativo, tale fattispecie potrebbe astrattamente essere realizzata qualora la aea S.p.A. unipersonale, al fine di ottenere un risparmio economico, impiegasse presso le proprie sedi o negli stabilimenti produttivi, lavoratori privi di permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno sia scaduto (N.B.: la responsabilità di aea S.p.A. unipersonale permarrebbe anche nel caso in cui, consapevolmente e omettendo i controlli previsti dalle procedure, decidesse di avvalersi di somministratori o società di lavoro interinale che impieghino lavoratori

irregolari e che per tale ragione offrano dei servizi a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato).

ART. 25-*SEPTIES* D.LGS. 231/2001 – OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

L'incolumità personale del lavoratore è tutelata dal d.lgs. n. 231/2001 attraverso il richiamo alle norme sull'omicidio colposo (art. 589 c.p.) e sulle lesioni personali (art. 590 c.p.).

Assumono dunque rilevanza i comportamenti di chiunque colposamente (nella specie la colpa deve consistere nella violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) cagioni

- La morte
- O lesioni gravi (art. 583, co.1 c.p.) o gravissime (art. 583, co.1, c.p.)

DATI OGGETTO DI VALUTAZIONE

La produzione di aea S.p.A. unipersonale prevede lo svolgimento di attività rischiose che necessitano l'adozione di specifici dispositivi di sicurezza.

POSSIBILI MODALITÀ COMMISSIVE

La mancata manutenzione dei mezzi meccanici o la mancata predisposizione dei dispositivi di sicurezza o delle vie di fuga determini, in caso di incidente, lesioni gravi o addirittura la morte dei lavoratori.

ART. 25-OCTIES D.LGS. 231/2001 – I REATI DI RICETTAZIONE, AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Il delitto di **ricettazione** (art. 648 c.p.) può essere commesso da chiunque al fine di ottenere per sé o per altri un profitto:

- acquista
- riceve
- od occulta
- o si intromette per far acquistare, ricevere od occultare

denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto (ad esempio merce rubata acquistata sottocosto, al fine di ottenere risparmi di spesa).

Costituisce altresì reato l'**impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648 *ter*, c.p.) che può essere commesso da chiunque, all'infuori dei casi di concorso nella ricettazione o nel riciclaggio, impieghi (la nozione di "impiego" abbraccia ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti e, quindi, non limitata al semplice investimento) in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (a differenza del riciclaggio, questa figura delittuosa riguarda anche i proventi di delitti colposi).

L'autoriciclaggio (art. 648 *ter*.1) può essere commesso da chiunque:

- avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo,
- impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal delitto stesso,

- in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa

Può, ad esempio, costituire autoriciclaggio l'impiego in azienda dei risparmi connessi ad attività di evasione fiscale o derivante dal mancato pagamento dei contributi dei lavoratori, nonché da estorsioni in danno di dipendenti tramite la richiesta di restituire parte della retribuzione erogata.

DATI OGGETTO DI VALUTAZIONE

Questa classe di reati ha come presupposto la precedente commissione – da parte dell'ente o da parte di terzi – di reati. Assumono pertanto rilevanza in tutti quei casi in cui – a monte – il rischio del verificarsi di episodi delittuosi non è sufficientemente schermato dalle procedure aziendali.

POSSIBILI MODALITÀ COMMISSIVE

Aea S.p.A. unipersonale potrebbe commettere i reati in questione:

- reimpiegando in azienda denaro ottenuto attraverso attività di sfruttamento della manodopera di cui all'art. 603 *bis*;
- reimpiegando in azienda denaro derivante da estorsioni perpetrate nei confronti dei dipendenti a cui viene richiesta la restituzione di parte della retribuzione;
- reimpiegando in azienda denaro derivante dall'omesso versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori;
- impiegando mezzi o strumenti acquistati illegalmente.

ART. 25-NOVIES D.LGS. 231/2001 – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis* L. n.633/1941 comma 1).

La norma prevede due differenti fattispecie.

Il primo comma sanziona **chiunque** abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); allo stesso modo la punizione riguarda colui che si serva di qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

La fattispecie di reato prevista nel secondo comma, invece, punisce chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

DATI OGGETTO DI VALUTAZIONE

L'azienda utilizza numerosi software di proprietà di terzi nello svolgimento delle proprie attività e di conseguenza il loro utilizzo è correlato al possesso delle relative

licenze, pertanto rileva la necessità di definire regole e procedure che disciplinino il loro utilizzo nelle corrette modalità.

POSSIBILI MODALITÀ COMMISSIVE

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui l'azienda acquisti una singola licenza per un programma e provveda alla sua duplicazione, in modo da distribuire tali programmi al proprio interno e/o commercializzare tali programmi all'esterno, ovvero nel caso in cui utilizzi software gratuiti non utilizzabili in ambito business.

ART. 25-DECIES D.LGS. 231/2001 – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Il reato di **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377-bis c.p.) può essere commesso da **chiunque** e si configura nei casi in cui taluno con **violenza o minaccia**, o con **offerta o promessa di denaro o di altra utilità**, induce a **non rendere dichiarazioni** o a **rendere dichiarazioni mendaci** la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

DATI OGGETTO DI VALUTAZIONE

Aea S.p.A. unipersonale si trova spesso coinvolta in controversie giudiziarie.

POSSIBILI MODALITÀ COMMISSIVE

Aea S.p.A. unipersonale potrebbe commettere il reato in questione:

- offrendo denaro o altra utilità per scongiurare testimonianze a proprio sfavore;

- minacciando di ritorsioni i lavoratori che potrebbero essere chiamati a svolgere il ruolo di testimoni.

ART. 25-UNDECIES D.LGS. 231/2001 – I REATI AMBIENTALI

a) Le norme codicistiche

Il reato di inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.) consiste nel cagionare una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il reato è aggravato quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Costituisce invece disastro ambientale (art. 452 *quater*)

- a) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- b) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- c) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Entrambi i reati assumono rilevanza anche se commessi **colposamente**, e quindi per il tramite di comportamenti negligenti.

La distinzione sta nella reversibilità o meno del danno causato, anche il primo caso risulta dunque punibile.

Tra i reati presupposto previsti dal Codice Penale troviamo inoltre:

- Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-*quinquies* c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-*sexies* c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.), reato introdotto dal D. Lgs. n. 21/2018.

b) Le norme contenute nel Testo Unico Ambiente (D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) – c.d. TUA

L'art 137 del TUA sanziona lo **scarico abusivo di acque reflue industriali**.

In particolare, la norma punisce chiunque, senza autorizzazione,

- apra
- o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali,
- oppure continui ad effettuare o mantenere gli scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata

La condotta è aggravata se gli scarichi contengono acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del TUA.

Le stesse disposizioni riguardanti lo scarico di acque reflue prevedono una serie di infrazioni consistenti nella infrazione formale di disposizioni contenute nello stesso TUA in materia di scarico di acque reflue. In particolare, si colpiscono gli scarichi compiuti in assenza delle dovute autorizzazioni, l'ostacolo ai controlli nonché la violazione delle prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati.

Si noti che il reato è contestabile anche in caso di scarichi non industriali quali le acque di prima pioggia se cadute su un piazzale o un'area industriale.

L'art. 256 TUA punisce l'**attività di gestione di rifiuti non autorizzata**, identificata nel comportamento di chiunque effettui una attività di

- raccolta,
- trasporto,
- recupero,
- smaltimento,
- commercio ed intermediazione

di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216.

L'intensità della pena è graduata a seconda che si tratti di

- rifiuti non pericolosi
- rifiuti pericolosi

A questo tipo di condotte sono equiparate quelle

- dei titolari di imprese
- e dei responsabili di enti

che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee.

Si noti che il produttore del rifiuto è equiparato a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sopra descritte, in quanto responsabile del rifiuto fino a smaltimento o recupero dello stesso.

La norma punisce inoltre chiunque

- realizzi o gestisca una **discarica abusiva**, intesa anche come conservazione di rifiuti presso il luogo di produzione per un periodo o un quantitativo superiore rispetto a quello consentito
- o **misceli rifiuti** in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 187 TUA (che fa divieto di miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose)

Il TUA prevede inoltre sanzioni penali anche a presidio degli adempimenti connessi alla produzione e alla circolazione dei rifiuti. In particolare, si sanziona:

- la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258)
- il traffico illecito (art. 259)
- la spedizione di rifiuti destinati al recupero (art. 259)
- L'installazione (o l'esercizio) di un impianto senza la prescritta autorizzazione (art. 270)

L'art. 260 TUA prevede sanzioni specifiche per chi svolga traffico di rifiuti in **forma organizzata**.

La norma in particolare punisce chiunque,

- al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate,
- cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

DATI OGGETTO DI VALUTAZIONE

Dati i settori di attività di aea S.p.A. unipersonale, le condotte previste dai reati sopra elencati sono particolarmente rilevanti per l'azienda.

Si rileva, inoltre, che la Società è dotata da tempo di un Sistema di Gestione Ambientale conforme allo standard ISO 14001, certificato da un ente esterno accreditato, volto alla prevenzione degli illeciti in materia ambientale.

POSSIBILI MODALITÀ COMMISSIVE

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Inquinamento del suolo o sottosuolo, a causa di volontario o accidentale sversamento di sostanze pericolose;
- Inquinamento dell'aria, causa emissioni in atmosfera non controllate;
- Gestione dei rifiuti, pericolosi e non, difforme dalle leggi, regolamenti, autorizzazioni vigenti;
- Effettuare una spedizione di rifiuti all'interno di vettori atti a nasconderli, destinandoli a discariche non autorizzate;
- Accettare sistematicamente in discarica e spedire rifiuti non compresi nell'Autorizzazione Ambientale, mettendo in atto misure atte a dissimularlo;
- Omesso monitoraggio delle quantità e qualità dei rifiuti giacenti presso i siti produttivi in attesa dello smaltimento;
- Falsificazione e/o incompletezza di dati riguardanti il FIR per accettazione di rifiuti in impianto di trattamento non conformi;
- Utilizzo di mezzi non idonei al trasporto di rifiuti speciali.

ART. 25-QUINQUEDECIES D.LGS. 231/2001 – REATI TRIBUTARI

La Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 (entrata in vigore il 25 dicembre 2019), che ha convertito il D.L. n. 124/2019 (c.d. “Decreto Fiscale”), ha introdotto nel novero dei reati presupposto del D.lgs. 231/2001 alcuni dei reati tributari previsti dal D. Lgs. n. 74/2000, vale a dire:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2): al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ci si avvale di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, indicando nelle dichiarazioni relative a tali imposte elementi passivi fittizi.

Per altri documenti si intendono ad esempio ricevute fiscali, scontrini, note di credito, note di debito, documenti di trasporto, bollette doganali, *et similia*.

Le operazioni inesistenti si distinguono in:

- oggettivamente inesistenti, quando l'oggetto della fattura (acquisto beni/esecuzione di una prestazione) indica un'operazione in realtà mai realizzata (inesistenza oggettiva assoluta o totale) o quando è realizzata solo in parte, in termini quantitativi differenti e inferiori rispetto a quelli specificati nel documento (inesistenza oggettiva relativa o parziale);
 - soggettivamente inesistenti, quando le operazioni documentate sono poste in essere da soggetti diversi da quelli indicati nella fattura o altro documento, vale a dire che sono indicati soggetti che non hanno effettuato la prestazione, sono irreali, o non hanno avuto alcun rapporto con il contribuente finale;
- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3): al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate

oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, vengono indicati in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Per operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente si intendono le operazioni apparenti poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti (operazioni realizzate tra parti differenti rispetto a quanto documentato);

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8): Emissione o rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o l'IVA;
- **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10): occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è

obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di consentire l'evasione a terzi;

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11): Quando chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; ovvero, quando, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, si indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Ulteriori fattispecie sono state introdotte, più di recente, per effetto del D. Lgs. n. 75/2020 che ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2017/1371, cd. *Direttiva PIF*, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Pertanto, sono stati introdotti nel catalogo dei reati presupposto i seguenti reati:

- Dichiarazione infedele (art. 4);
- Omessa dichiarazione (art. 5);
- Indebita compensazione (art. 10-quater).

DATI OGGETTO DI VALUTAZIONE

Nell'ambito delle attività svolte, aea S.p.A. unipersonale si avvale delle prestazioni fornite da aziende terze, in qualità di subappaltatori e/o fornitori, nonché effettua operazioni con altre società per cui rilevano i suddetti reati.

POSSIBILI MODALITÀ COMMISSIVE

A titolo esemplificativo, i reati tributari potrebbero essere commessi dall'azienda nelle seguenti modalità:

- Emissione di una fattura/altro documento contabile nei confronti di un soggetto in favore di cui non è stata effettuata nessuna prestazione annotando nella contabilità i costi sostenuti ed i crediti ai fini Iva;
- In accordo con un soggetto esterno vengono registrate fatture con importi "gonfiati" al fine di aumentare i costi sostenuti e rappresentare una situazione patrimoniale non veritiera per pagare meno imposte;
- Stipula di un contratto o formalizzazione di un atto costitutivo di società valide ma mai avvenute o poste in essere ovvero realizzate con modalità o tra parti differenti rispetto a quanto documentato;
- impiego di contratti falsi, attestanti prestazioni diverse da quelle effettivamente realizzate, oppure di documentazione alterata al fine di riflettere una falsa rappresentazione nelle scritture contabili;
- utilizzo non corretto/falso degli strumenti informatici per la tenuta della contabilità in forma digitale, idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria tramite l'utilizzo di procedure di accesso e codici informatici occulti, in grado di complicare l'immediata e completa reperibilità della documentazione;

- Violazione della disciplina tributaria che regola i rapporti infragruppo tra imprese residenti o stabilite in giurisdizioni diverse tramite presentazione di documentazione falsa;
- Nascondere la documentazione contabile per cui è imposto l'obbligo di conservazione, in un luogo impossibile da raggiungere al fine di ostacolarne la reperibilità e la fruizione;
- Consegnare documentazione non concordante con le operazioni commerciali effettivamente poste in essere, o non coerente con la ricostruzione dei redditi della società o con l'ammontare dei costi sostenuti, non presentando inoltre validi documenti a supporto;
- Effettuare operazioni simulate o a valori non congrui, al fine di sottrarre e/o rendere inattaccabili i cespiti patrimoniali, impedendone l'aggressione da parte delle autorità fiscali;
- Simulazione della cessione dell'azienda al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte.

REATI TRANSNAZIONALI (Legge n. 146/2006)

La Legge n. 146 del 16 marzo 2006 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001.

All'art. 10, la citata legge n. 146/2006 prevede l'estensione della disciplina del D.lgs. n. 231/2001 in riferimento ad alcuni reati, ove questi abbiano il carattere della transnazionalità fissato dall'art. 3 della medesima legge, secondo la quale il reato

possiede tale caratteristica se è «punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato».

Per gruppo criminale organizzato, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, si intende «un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale».

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, tra i reati elencati dall'art. 10 della Legge 146/2006, risultano essere rilevanti per aea S.p.A. unipersonale le seguenti fattispecie di reato:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.)

DATI OGGETTO DI VALUTAZIONE

L'azienda opera in contesti territoriali e in settori produttivi oggetto del tradizionale interesse della criminalità organizzata e particolarmente esposti a tentativi di infiltrazione, anche all'estero tramite una delle società controllate, pertanto rileva la commissione di detti reati a livello transnazionale.

POSSIBILI MODALITÀ COMMISSIVE

Aea S.p.A. unipersonale, nei diversi territori in cui si trova ad operare, è esposta al rischio di trovarsi coinvolta in rapporti di contiguità o agevolazione nei confronti di associazioni mafiose, ad esempio:

- assumendo personale direttamente o indirettamente indicato dalle associazioni criminali o comunque ad esse riconducibile;
- assicurando condizioni commerciali di favore a enti o individui direttamente o indirettamente riconducibili a gruppi criminali;
- rivolgendosi a individui o enti riconducibili alla criminalità organizzata al fine di rafforzare la propria posizione nel mercato;
- avvalendosi di individui o enti riconducibili alla criminalità organizzata per la riscossione dei propri crediti;
- offrendo ricovero a mezzi o persone riconducibili ad associazioni di stampo mafioso;
- costringendo i propri dipendenti a procurare voti nei confronti di determinati soggetti con cui sono stati stretti accordi illeciti;
- rivolgendosi alle associazioni camorristiche per ottenere protezione nei cantieri.